

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 9 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'ambiente  
e della sicurezza energetica

DECRETO 12 marzo 2026, n. 98.

Regolamento recante disciplina delle modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640 e della legge 7 giugno 1990, n. 145 in materia di riqualificazione delle bombole di metano per autotrazione. (26G00116)..... Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
19 maggio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Ostuni e nomina del commissario straordinario. (26A02829)..... Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
19 maggio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di San Paolo Bel Sito e nomina del commissario straordinario. (26A02830)..... Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
19 maggio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelfranco Veneto e nomina del commissario straordinario. (26A02831)..... Pag. 17

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle imprese  
e del made in Italy

DECRETO 7 maggio 2026.

Individuazione delle modalità attuative dell'istituto Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici. (26A02795)..... Pag. 18

DECRETO 18 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fair BNB Network società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (26A02743)..... Pag. 21



DECRETO 18 maggio 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Mediterranea società cooperativa», in Cupra Marittima.** (26A02744) ..... Pag. 22

DECRETO 18 maggio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Oronero Cafè società cooperativa a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.** (26A02745)..... Pag. 23

DECRETO 19 maggio 2026.

**Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione del contributo economico per l'acquisto di decoder digitali televisivi terrestri e satellitari.** (26A02796)..... Pag. 24

DECRETO 27 maggio 2026.

**Nomina del commissario straordinario della società Vertitex S.p.a., in Bulgarograsso, in amministrazione straordinaria.** (26A02797)..... Pag. 30

**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 maggio 2026.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino.** (Ordinanza n. 1190). (26A02879) ..... Pag. 31

ORDINANZA 27 maggio 2026.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti.** (Ordinanza n. 1191). (26A02880)..... Pag. 33

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 26 maggio 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di netupitant/palonosetron, «Akynzeo».** (Determina n. 687/2026). (26A02772)..... Pag. 36

DETERMINA 26 maggio 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di relugolix, «Orgovyx».** (Determina n. 688/2026). (26A02773) .. Pag. 38

DETERMINA 26 maggio 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di risankizumab, «Skyrizi».** (Determina n. 689/2026). (26A02774) Pag. 40

**Corte dei conti**

DELIBERA 14 maggio 2026.

**Linee guida per la relazione del collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2025.** (Delibera n. 13/SE-ZAUT/2026 /INPR). (26A02775)..... Pag. 43

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**


Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, «Benactivdol Gola» e «Benactivdolmed». (26A02864)..... Pag. 75

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (26A02865)..... Pag. 75

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, «Apixaban Aurobindo». (26A02866)..... Pag. 75

**Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali**

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2026. (26A02794)..... Pag. 76



## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 12 marzo 2026, n. 98.

**Regolamento recante disciplina delle modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640 e della legge 7 giugno 1990, n. 145 in materia di riqualificazione delle bombole di metano per autotrazione.**

#### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante «Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione; II. veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 166 del 30 giugno 2015;

Visto, in particolare, il punto 4.1.4 dell'allegato 3A al regolamento UNECE n. 110 che reca le raccomandazioni per la riqualificazione periodica delle bombole installate sugli autoveicoli, destinate al contenimento di metano compresso per la loro propulsione;

Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;

Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, recante «Disciplina delle bombole per metano»;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»;

Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145, recante «Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404, recante «Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, sulla disciplina delle bombole per metano»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e, in particolare, l'articolo 4, che prevede la costituzione di Acquirente unico S.p.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, recante «Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'articolo 62-bis, che, al comma 1, attribuisce ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla legge n. 640 del 1950, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti, e, al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la disciplina delle modalità di esecuzione della medesima legge n. 640 del 1950 e della legge n. 145 del 1990, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle suddette attività;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ridenomina il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», affidando a quest'ultimo i compiti e le funzioni dello Stato in materia di politica energetica già spettanti al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), che ha aggiunto, all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 17-bis, ai sensi del quale «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ri-



qualificazione delle bombole approvate in conformità al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto dei Ministri per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'economia nazionale 12 settembre 1925, recante «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 gennaio 1998, che ha affidato a Eni S.p.A., in concessione ventennale, l'esercizio delle funzioni e delle attività di gestione del Fondo Bombole di cui alla legge n. 640 del 1950, autorizzando il concessionario medesimo a svolgere le predette funzioni e attività in regime di subconcessione, mediante apposito conferimento a una società controllata;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante «Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2017;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, in recepimento della rettifica alla direttiva 2014/47/UE della Commissione relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2021, recante «Modalità di acquisizione da parte di Acquirente Unico S.p.A. delle attività riguardanti le bombole a metano per autotrazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 20 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 maggio 2022, recante «Modalità di riqualificazione delle bombole emanate in conformità con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2022, recante «Indirizzi per l'esercizio delle

attività riguardanti le bombole a metano ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», con cui è stato disposto, tra l'altro, che dal primo gennaio 2023, la Società Acquirente Unico S.p.A., mediante la controllata Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A., subentri nello svolgimento delle funzioni della Gestione Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 13 della legge del 1950, n. 640;

Considerato che l'esperienza maturata nel settore della riqualificazione delle bombole per il contenimento di metano a bordo dei veicoli evidenzia che gli scarti alla prima riqualificazione delle bombole stesse derivano esclusivamente da eventuali danneggiamenti riscontrabili con la prova visiva;

Preso atto della necessità di procedere ai sensi del citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, a semplificare l'attività di riqualificazione delle bombole destinate al contenimento di metano destinato alla propulsione, installate sugli autoveicoli e approvate secondo il regolamento UNECE n. 110;

Ritenuto indispensabile elevare il livello di sicurezza dei controlli di riqualificazione delle bombole destinate al contenimento di metano destinato alla propulsione, installate sugli autoveicoli e approvate secondo il regolamento UNECE n. 110, in ragione della loro sempre maggiore diffusione sul mercato rappresentando il metano una alternativa *green* ai combustibili tradizionali;

Acquisito il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con note del 2 dicembre 2024 e del 9 marzo 2026;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 dicembre 2025;

Vista la comunicazione in data 9 marzo 2026 al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, disciplina le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640 e della legge 7 giugno 1990, n. 145, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di riqualificazione delle bombole contenenti gas naturale ovvero metano compressi di cui al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 166 del 30 giugno 2015 (di seguito: regolamento UNECE n. 110).



## Art. 2.

*Definizioni*

1. Agli effetti del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) Autorità competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) SFBM: la Servizi fondo bombole metano S.p.A., società interamente partecipata da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2021;

c) CNG: il gas naturale compresso;

d) bombole CNG: le bombole contenenti CNG conformi al regolamento UNECE n. 110, e classificate in:

1) CNG1: bombole CNG con corpo metallico;

2) CNG2: bombole CNG con corpo metallico rinforzato da guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina, avvolte in maniera circonferenziale;

3) CNG3: bombole CNG con corpo metallico rinforzato da guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina, avvolte completamente;

4) CNG4: bombole CNG con corpo non metallico rinforzato da guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina, interamente composito;

e) Servizio interno di ispezione: la struttura tecnico-organizzativa istituita presso SFBM che svolge le attività di cui all'articolo 4;

f) Ispettore SFBM: il soggetto selezionato da SFBM ai sensi dell'articolo 5;

g) Officina riconosciuta: l'impresa esercente attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e riconosciuta da SFBM ai sensi dell'articolo 6;

h) Responsabile tecnico: il soggetto di cui all'articolo 7 che opera presso l'Officina riconosciuta;

i) utenti: i soggetti proprietari ovvero utilizzatori delle bombole CNG;

l) Centro di revisione SFBM: centro operativo di SFBM deputato alla riqualificazione delle bombole CNG ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

m) Centro di revisione terzo: centro operativo, diverso da quello di cui alla lettera l), deputato alla riqualificazione delle bombole CNG 1 ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

n) Deposito fiduciario: centro di deposito deputato alla raccolta, all'interscambio e al trasporto delle bombole CNG ai sensi dell'articolo 9.

## Art. 3.

*Compiti di SFBM*

1. Spettano a SFBM i seguenti compiti, connessi allo svolgimento delle attività di riqualificazione delle bombole CNG:

a) l'istituzione del Servizio interno di ispezione;

b) lo svolgimento dei servizi di riqualificazione delle bombole CNG e di deposito delle bombole medesime per il tramite dei Centri di revisione SFBM, fatto salvo

quanto previsto all'articolo 8, comma 2 e all'articolo 9, comma 1;

c) la selezione degli Ispettori SFBM ai sensi dell'articolo 5;

d) il riconoscimento delle officine di cui all'articolo 6;

e) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro degli Ispettori SFBM ai sensi dell'articolo 5, comma 5;

f) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro dei Responsabili tecnici ai sensi dell'articolo 7, comma 4;

g) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro delle Officine riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

h) la vigilanza, tramite il Servizio interno di ispezione, sull'attività delle Officine riconosciute, del Responsabile tecnico, dei Centri di revisione terzi, nonché dei Depositi fiduciari;

i) la presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità competente, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno, di una relazione sugli esiti delle attività di vigilanza;

l) la fornitura delle etichette di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b);

m) la definizione del tariffario nazionale di cui all'articolo 12, comma 1, e la determinazione dei contributi di cui al medesimo articolo 12, commi 2 e 5;

n) la predisposizione di un sistema per la raccolta e la gestione delle segnalazioni da parte dell'utenza;

o) la effettuazione di studi, ricerche, nonché la promozione di eventi scientifici nel settore della riqualificazione delle bombole CNG;

p) la implementazione di un sistema di tracciatura delle bombole CNG ai sensi dell'articolo 11;

q) l'adozione di un codice di condotta per gli Ispettori SFBM, le Officine riconosciute, i Centri di revisione SFBM, i Centri di revisione terzi, i Depositi fiduciari;

r) la stipula di contratti di assicurazione collettiva, riguardanti la responsabilità civile verso terzi per i rischi connessi alle bombole CNG;


s) la pubblicazione periodica, sul proprio sito *internet*, di un rapporto statistico relativo ai risultati delle attività di riqualificazione delle bombole CNG da parte dei centri di revisione;

t) la trasmissione all'Autorità competente di una proposta di regole procedurali concernenti:

1) l'individuazione e il riconoscimento dei soggetti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle relative attività;

2) la gestione del sistema di tracciatura delle bombole CNG ai sensi dell'articolo 11;

3) la conduzione delle verifiche di idoneità all'uso di bombole CNG già installate su veicoli che siano coinvolti in un evento incidentale di cui all'Allegato 4 al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità



sostenibili 13 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2022;

4) la vigilanza, da parte del Servizio interno di ispezione, sull'attività delle Officine riconosciute, dei Responsabili tecnici, dei Centri di revisione terzi e dei Depositi fiduciari;

5) le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 12, commi 2 e 5.

2. SFBM effettua i compiti di cui alle lettere *a)* e *n)* del comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In sede di prima attuazione del presente articolo, le proposte di regole procedurali di cui al comma 1, lettera *t)*, sono trasmesse all'Autorità competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e SFBM, entro centoventi giorni dalla data della relativa approvazione ai sensi del comma 3, effettua i compiti di cui alle lettere *c)* e *d)* del medesimo comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione delle proposte di regole procedurali di cui al comma 1, lettera *t)*, l'Autorità competente può richiederne modifiche ovvero integrazioni. L'Autorità competente approva le proposte di regole procedurali entro novanta giorni dalla data di trasmissione delle medesime o dalla data di ricezione delle proposte modificate ovvero integrate. Nel caso in cui, entro il termine di novanta giorni ai sensi del secondo periodo, l'Autorità competente non si pronuncia, le regole procedurali si intendono approvate. SFBM pubblica le regole procedurali sul proprio sito *internet* entro quindici giorni dalla data di approvazione.

4. In relazione all'intero ciclo di gestione del servizio di riqualificazione delle bombole CNG, SFBM applica un sistema di qualità certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

#### Art. 4.

##### *Servizio interno di ispezione e attività di vigilanza*

1. Il Servizio interno di ispezione è la struttura tecnico-organizzativa di SFBM avente il compito di effettuare attività di vigilanza relativamente ai processi di riqualificazione delle bombole CNG.

2. Le attività di vigilanza del Servizio interno di ispezione sono svolte da soggetti aventi la qualifica di Ispettore SFBM ai sensi dell'articolo 5.

3. L'attività di vigilanza da parte del Servizio interno di ispezione è svolta secondo le regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *t)*, numero 4). Nel caso in cui, a seguito della vigilanza, si accerti la non conformità delle attività svolte dalle Officine riconosciute, dai Responsabili tecnici, dai Centri di revisione terzi o dai Depositi fiduciari rispetto alle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *t)*, ovvero rispetto alle disposizioni del presente regolamento, il Servizio interno di ispezione ne dà comunicazione, entro e non oltre dieci giorni dall'accertamento, a SFBM e all'Autorità competente.

4. Entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, secondo periodo, SFBM, previa apposita istruttoria:

*a)* ove ritenga infondato l'accertamento di non conformità, ne dà comunicazione all'Autorità competente e al Servizio interno di ispezione;

*b)* ove ritenga fondato l'accertamento di non conformità, diffida il soggetto interessato ad adempiere al rispetto delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *t)*, ovvero delle disposizioni del presente regolamento, entro un termine massimo di trenta giorni.

5. SFBM comunica all'Autorità competente e al Servizio interno di ispezione l'avvenuta ottemperanza alla diffida di cui al comma 4, lettera *b)*.

6. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 4, lettera *b)*, SFBM propone all'Autorità competente l'adozione di un provvedimento di sospensione del soggetto interessato dall'esercizio delle attività oggetto di non conformità, per una durata massima di sei mesi. Con il provvedimento di sospensione, l'Autorità competente può imporre specifiche misure atte a rimuovere gli effetti derivanti dall'esercizio non conforme delle attività. SFBM dà adeguata pubblicità dell'atto di sospensione nel registro di cui all'articolo 6, comma 5, o nel registro di cui all'articolo 7, comma 4. SFBM, sulla base della condotta del soggetto interessato, può proporre all'Autorità competente la rideterminazione del termine di sospensione stabilito ai sensi del primo periodo, ferma restando la durata massima di sei mesi. Nel caso di inosservanza, da parte di un'Officina riconosciuta o di un Responsabile tecnico, del provvedimento di sospensione, o anche solo delle specifiche misure eventualmente imposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, SFBM propone tempestivamente all'Autorità competente la cancellazione dal registro di cui all'articolo 6, comma 5, o dal registro di cui all'articolo 7, comma 4. Nel caso di inosservanza, da parte di un Centro di revisione terzo o di un Deposito fiduciario, del provvedimento di sospensione, o anche solo delle specifiche misure eventualmente imposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, SFBM, informata l'Autorità competente, revoca l'affidamento disposto ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 2, o dell'articolo 9, comma 2.

7. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, secondo periodo, SFBM, previo svolgimento di apposita istruttoria, propone all'Autorità competente l'adozione di un provvedimento di cancellazione dell'Officina riconosciuta o del Responsabile tecnico dal registro di cui all'articolo 6, comma 5, o dal registro di cui all'articolo 7, comma 4:

*a)* in caso di perdita di uno o più requisiti previsti per l'iscrizione nei registri stessi;

*b)* qualora, nei confronti dell'Officina riconosciuta o del Responsabile tecnico, siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio.

8. Qualora la comunicazione di cui al comma 3, secondo periodo, riguardi le attività svolte da un Centro di revisione terzo o da un Deposito fiduciario, SFBM, entro i successivi novanta giorni dalla comunicazione medesi-



ma, previo svolgimento di apposita istruttoria e informata l'Autorità competente dei relativi esiti, revoca il relativo affidamento:

*a)* in caso di perdita di uno o più dei requisiti sulla base dei quali è stato disposto l'affidamento ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o dell'articolo 9, comma 2;

*b)* nel caso in cui il Centro di revisione terzo o il Deposito fiduciario sia stato destinatario di più di due provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio.

9. La vigilanza sul Servizio interno di ispezione, sui Centri di revisione SFBM, nonché su SFBM stessa è svolta dall'Autorità competente ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e secondo le modalità stabilite con decreto dell'Autorità medesima e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'Autorità competente informa periodicamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sugli esiti della vigilanza di cui al primo periodo.

10. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di vigilanza da parte del Servizio interno di ispezione e dell'Autorità competente sono coperti a valere sul contributo di cui all'articolo 62-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020.

#### Art. 5.

##### *Ispettori SFBM*

##### 1. L'Ispettore SFBM:

*a)* supervisiona, presso i Centri di revisione SFBM, le attività di prova idrostatica sulle bombole CNG ai sensi dell'allegato 3 al regolamento UNECE n. 110, eseguendo la relativa punzonatura ai sensi dell'articolo 10;

*b)* espleta, secondo le modalità previste dalle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *t*), numero 4), la vigilanza sulle attività svolte dalle Officine riconosciute, dai Responsabili tecnici, dai Centri di revisione terzi e dai Depositi fiduciari, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7.

2. Qualora emergano, nel corso dell'attività di vigilanza di cui al comma 1, lettera *b*), situazioni di incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, l'Ispettore SFBM si astiene dall'esercizio dell'attività stessa e segnala la situazione medesima, anche potenziale, in forma scritta al Servizio interno di ispezione. Qualora le situazioni di cui al primo periodo siano accertate dall'Autorità competente, d'ufficio o su segnalazione di SFBM, senza che il soggetto interessato si sia astenuto, l'Autorità medesima provvede alla sospensione dello stesso, per un periodo non inferiore a sei mesi.

3. SFBM, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, parità di opportunità e trattamento, seleziona gli Ispettori SFBM tra soggetti, anche dipendenti, in possesso:

*a)* di un attestato rilasciato a seguito del superamento della prova d'esame del corso di cui al comma 4;

*b)* di idoneità visiva, documentata mediante apposita certificazione medica, che rispetti i seguenti parametri:

1) acutezza visiva da vicino, ad almeno 30 centimetri, secondo la scala Jaeger 1 o Times New Roman 4.5 ovvero di caratteri equivalenti, da uno ovvero da entrambi gli occhi, naturale o corretta con lenti;

2) normale percezione del contrasto e dei colori;

*c)* alternativamente, dei seguenti requisiti di istruzione ed esperienza professionale, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

1) laurea in ingegneria con esperienza di almeno tre anni nel settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione;

2) diploma di perito industriale con esperienza di almeno cinque anni nel settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione;


3) diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza di almeno dieci anni nella riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione.

4. Il corso di cui al comma 3, lettera *a*), è un corso formativo, sia teorico che pratico, conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI 11623-2 o dalla norma ISO 23684, le cui modalità di svolgimento sono definite nell'ambito delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *t*), numero 1). Il corso di cui al primo periodo è tenuto da enti o associazioni di formazione conformemente a quanto previsto dalla norma UNI 11623-2 ovvero da costruttori di autoveicoli, o loro filiali sul territorio, titolari di un'omologazione di veicoli a metano, per le attività di interscambio e riqualificazione delle bombole CNG, esclusivamente per la marca e i modelli di autoveicoli omologati dai costruttori medesimi. Il corso di cui al primo periodo si conclude con una prova d'esame, svolta secondo modalità definite nell'ambito delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *t*), numero 1), al superamento della quale è rilasciato al soggetto interessato un apposito attestato.

5. Gli Ispettori SFBM, selezionati ai sensi del comma 3, sono iscritti in un apposito registro istituito, gestito e aggiornato da SFBM.

6. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera *b*), è richiesto anche per il mantenimento della qualifica di Ispettore SFBM. Nel caso in cui sia accertata dall'Autorità competente, d'ufficio o su segnalazione di SFBM, l'insussistenza ovvero il venir meno dei requisiti di cui al comma 3, il soggetto interessato decade dalla qualifica di Ispettore SFBM o perde la qualifica stessa.

7. In caso di decadenza dalla qualifica di Ispettore SFBM o di perdita della medesima ai sensi del secondo periodo del comma 2 o del secondo periodo del comma 6, l'Autorità competente informa SFBM, che provvede alla tempestiva cancellazione del soggetto interessato dal registro di cui al comma 5.



## Art. 6.

*Officina riconosciuta*

1. L'Officina riconosciuta è abilitata a svolgere le attività di:

*a)* riqualificazione visiva delle bombole CNG, per il tramite del Responsabile tecnico, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalità stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

*b)* in caso di esito negativo della riqualificazione visiva di cui alla lettera *a)*, restituzione della bombola al Centro di revisione SFBM e sostituzione della medesima con una bombola nuova o riqualificata;

*c)* smontaggio e rimontaggio delle bombole CNG dai veicoli secondo le modalità stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

*d)* interscambio delle bombole CNG con i centri di revisione ai fini della riqualificazione con prova idrostatica ai sensi del regolamento UNECE n. 110, direttamente ovvero per il tramite dei Depositi fiduciari.

2. Ai fini del riconoscimento, l'impresa esercente attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 presenta a SFBM apposita domanda, corredata da una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 che attesti:

*a)* di non versare in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito: «Codice dei contratti pubblici»);

*b)* la disponibilità di attrezzature minime per lo svolgimento dell'attività di riqualificazione in conformità alla norma ISO 19078;

*c)* la disponibilità di attrezzature minime per lo svolgimento dell'attività di riqualificazione in conformità alla norma UNI 11832-1 per la Sezione MECCATRONICA e Sottosezione impianti CNG;

*d)* di avvalersi di uno o più Responsabili tecnici, con indicazione dei relativi nominativi.

3. SFBM decide sulla domanda di riconoscimento di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data della relativa presentazione. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, la domanda di riconoscimento si intende rigettata. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, terzo periodo, il riconoscimento ha una durata di cinque anni, decorsi i quali l'Officina riconosciuta è tenuta a presentare una nuova domanda di riconoscimento ai sensi del comma 2.

4. Le Officine riconosciute recano esposto il logo di cui all'Allegato 1 e il tariffario nazionale di cui all'articolo 12, comma 1.

5. Le Officine riconosciute sono iscritte in un apposito registro istituito, gestito e aggiornato da SFBM. Il registro delle Officine riconosciute è pubblicato in un'apposita sezione del sito *internet* di SFBM. La cancellazione dal registro ai sensi dell'articolo 4, commi 6, quinto periodo, o 7, comporta la perdita della qualifica di Officina ricono-

sciuta. L'impresa esercente attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 che abbia perduto la qualifica di Officina riconosciuta non può presentare una nuova domanda di riconoscimento nei due anni successivi alla data del provvedimento di cancellazione disposto ai sensi dell'articolo 4, commi 6, quinto periodo, o 6.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *a)*, e al comma 2, lettera *d)*, la riqualificazione visiva delle bombole CNG può essere effettuata, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalità stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, da un funzionario dell'Autorità competente.

7. Il Servizio interno di ispezione espleta la vigilanza sulle attività svolte dalle Officine riconosciute anche mediante controlli a campione e l'effettuazione di sopralluoghi.

## Art. 7.

*Responsabile tecnico*

1. Il Responsabile tecnico opera presso l'Officina riconosciuta ed effettua la riqualificazione visiva delle bombole CNG di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del presente regolamento, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalità stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Il Responsabile tecnico può svolgere la riqualificazione visiva delle bombole CNG anche per Officine riconosciute diverse da quella presso cui il Responsabile stesso opera.

2. Al fine di acquisire la qualifica di Responsabile tecnico, i soggetti interessati sono in possesso:

*a)* di una certificazione conforme alla norma UNI 11623-1 o alla norma ISO 24671 rilasciata dagli enti organizzatori del corso di cui al comma 3;

*b)* di idoneità visiva, documentata mediante apposita certificazione medica, che rispetti i seguenti parametri:

1) acutezza visiva da vicino, ad almeno 30 centimetri, secondo la scala Jaeger 1 o Times New Roman 4.5 ovvero di caratteri equivalenti, da uno ovvero da entrambi gli occhi, naturale o corretta con lenti;

2) normale percezione del contrasto e dei colori;


*c)* alternativamente, dei seguenti requisiti di istruzione ed esperienza professionale, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

1) laurea in ingegneria con esperienza di almeno tre anni nel settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione;

2) diploma di perito industriale con esperienza di almeno cinque anni nel settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione;

3) diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza di almeno dieci anni nella riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione.

3. La certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, è rilasciata previo superamento della prova d'esame di un corso formativo, sia teorico che pratico, conforme ai re-



quisiti previsti dalla norma UNI 11623-2 o dalla norma ISO 23684, le cui modalità di svolgimento sono definite nell'ambito delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *t*), numero 1).

4. Ciascun Responsabile tecnico presenta a SFBM domanda di iscrizione nell'apposito registro, istituito, gestito e aggiornato a cura di SFBM medesima, che verifica la sussistenza dei necessari requisiti. La cancellazione del Responsabile tecnico dal registro ai sensi dell'articolo 4, commi 6, quinto periodo, o 7, comporta la perdita della qualifica di Responsabile tecnico.

5. Il Servizio interno di ispezione espleta la vigilanza sulle attività svolte dal Responsabile tecnico anche mediante controlli a campione e l'effettuazione di sopralluoghi presso le Officine riconosciute.

#### Art. 8.

##### *Centri di revisione*

##### 1. I Centri di revisione SFBM:

*a)* eseguono, sotto la supervisione degli Ispettori SFBM, la riqualificazione delle bombole CNG mediante le prove di cui al regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalità stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

*b)* ricevono, dalle Officine riconosciute o dai Depositi fiduciari, le bombole CNG da sottoporre alle prove di cui alla lettera *a)* e le sostituiscono con bombole nuove o riqualificate;

*c)* ricevono, dalle Officine riconosciute, le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione visiva o scadute e le sostituiscono con bombole nuove o riqualificate;

*d)* avviano alle attività di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione o scadute;

*e)* effettuano, alla presenza degli Ispettori SFBM, la punzonatura ai sensi dell'articolo 10.

2. Nel caso in cui i Centri di revisione SFBM, in rapporto alle esigenze dell'utenza, non siano in grado di erogare, in relazione alle bombole CNG 1, i servizi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, SFBM affida, ai sensi del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *t*), numero 1), i servizi stessi a Centri di revisione terzi in possesso almeno di:

*a)* apparecchiature per il lavaggio delle bombole CNG 1 e per l'eliminazione dei contaminanti;

*b)* strumenti di misura delle dimensioni, del peso e dello spessore delle bombole CNG 1;

*c)* strumenti di controllo visivo interno ed esterno delle bombole CNG 1;

*d)* sistemi per l'esecuzione della prova idrostatica sulle bombole CNG 1;

*e)* sistemi di essiccazione delle bombole CNG 1 sottoposte a prova idrostatica;

*f)* sistemi per l'attestazione di avvenuta riqualificazione ai sensi dell'articolo 10;

*g)* sistemi di movimentazione, mezzi di trasporto e sistemi di immagazzinamento delle bombole CNG 1 idonei a mantenere l'integrità delle bombole stesse;

*h)* personale deputato allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. L'Autorità competente vigila sui Centri di revisione SFBM secondo quanto disciplinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, primo periodo.

4. Il Centro di revisione terzo è soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo 4. Nel caso in cui sia stato revocato l'affidamento a un Centro di revisione terzo ai sensi del comma 6, sesto periodo, o del comma 8 del medesimo articolo 4, SFBM non può affidare il servizio di riqualificazione al centro di revisione stesso per i cinque anni successivi alla revoca.

#### Art. 9.

##### *Deposito fiduciario*

##### 1. Il Deposito fiduciario:

*a)* ritira, presso le Officine riconosciute, le bombole CNG 1 da sottoporre a riqualificazione mediante prova idrostatica ai sensi dall'allegato 3 al regolamento UNECE n. 110 e consegna, alle Officine medesime, bombole CNG 1 già riqualificate dai centri di revisione;

*b)* consegna, ai centri di revisione, le bombole CNG da sottoporre a riqualificazione;

*c)* riceve, dai Centri di revisione terzi, le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione o scadute, per la consegna ai Centri di revisione SFBM e l'avvio alle attività di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Le attività di Deposito fiduciario sono svolte da soggetti, individuati da SFBM ai sensi del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *t*), numero 1), in possesso almeno di:


*a)* sistemi di movimentazione e mezzi di trasporto delle bombole CNG idonei a mantenere l'integrità delle bombole stesse;

*b)* spazi e attrezzature adeguati a mantenere l'integrità delle bombole durante l'immagazzinamento;

*c)* personale deputato allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Il Deposito fiduciario è soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo 4. Nel caso in cui sia stato revocato l'affidamento a un Deposito fiduciario ai sensi del comma 6, sesto periodo, o del comma 8 del medesimo articolo 4, SFBM non può affidare il servizio di riqualificazione al deposito stesso per i cinque anni successivi alla revoca.

4. Ciascun Deposito fiduciario espone il logo di cui all'Allegato 1.



## Art. 10.

*Attestazione di avvenuta riqualificazione delle bombole CNG*

1. L'avvenuta riqualificazione è attestata:

a) nel caso delle bombole CNG 1, sottoposte a prova idrostatica, alla presenza dell'Ispettore SFBM, mediante punzonatura della data di riqualificazione e apposizione del marchio della Repubblica italiana (RI);

b) nel caso delle bombole CNG, sottoposte a riqualificazione visiva, dal Responsabile tecnico o, in alternativa, dal funzionario dell'autorità competente, mediante apposizione di etichette, fornite da SFBM, recanti la data della riqualificazione, la numerazione della bombola, il logo di SFBM medesima e il marchio della Repubblica italiana (RI).

2. Le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione o scadute sono avviate alle attività di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 152 del 2006 a cura dei Centri di revisione SFBM. Dell'avvio a recupero è redatto apposito verbale a cura del personale dei Centri di revisione SFBM addetto alle operazioni di cui al primo periodo, con relativa annotazione sul sistema di tracciatura di cui all'articolo 11.

## Art. 11.

*Sistema di tracciatura delle bombole*

1. SFBM gestisce il sistema di tracciatura delle bombole CNG secondo le regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 2).

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Autorità competente e SFBM disciplinano, mediante la stipula di apposita convenzione, le modalità per la progressiva implementazione di un *database* che associa i dati relativi alla capacità, alla matricola, al costruttore e alla scadenza delle bombole CNG ai dati riferiti alla targa e al telaio del veicolo sul quale le bombole stesse sono installate, tramite un sistema informatico digitalizzato dotato di apposito *software* «Gestione Bombole Metano», con oneri a carico di SFBM. Gli Ispettori SFBM e i Responsabili tecnici hanno accesso al sistema informatico di cui al primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei relativi dati.

3. Il sistema di tracciatura delle bombole CNG di cui al comma 1, quantomeno:

a) consente l'individuazione delle bombole medesime secondo le prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 110;

b) reca le informazioni relative alla data di riqualificazione e installazione delle bombole medesime, dell'operatore e della struttura di riqualificazione, ovvero di installazione, del veicolo su cui le bombole sono installate, nonché quelle relative all'eventuale disinstallazione delle bombole stesse.

## Art. 12.

*Costi standard del servizio di riqualificazione delle bombole*

1. Le Officine riconosciute applicano, per le attività di cui all'articolo 6, comma 1, un apposito tariffario nazionale stabilito da SFBM, sentito il Comitato di cui all'articolo 13. Il tariffario nazionale di cui al primo periodo è reso pubblico sul sito *internet* di SFBM, nonché presso le Officine riconosciute ovvero sul sito *internet* delle Officine medesime, ove ne siano dotate. In sede di prima applicazione, il tariffario nazionale è pubblicato, ai sensi del secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Alle Officine riconosciute è corrisposto, secondo le regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 5), un contributo forfetario *standard* per le attività di riqualificazione, differenziato in base alla tipologia delle bombole CNG installate e dei relativi veicoli, nonché delle operazioni effettuate. Il contributo di cui al primo periodo è definito da SFBM, sentito il Comitato di cui all'articolo 13.

3. Le Officine riconosciute scontano nella tariffa richiesta all'utente il contributo di cui al comma 2 alla consegna del veicolo su cui è installata la bombola CNG oggetto di riqualificazione.

4. Il costo delle bombole CNG sostituite a scadenza naturale, nonché il costo di quelle scartate in sede di riqualificazione e avviate alle attività di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 152 del 2006, è a carico di SFBM.

5. Al fine di assicurare un più efficiente servizio sul territorio nella distribuzione delle bombole CNG riqualificate e interscambiate, è riconosciuto ai Depositi fiduciari, secondo le regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 5), un contributo per ogni bombola consegnata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, calcolato tenendo conto della distanza dal Deposito fiduciario all'Officina riconosciuta. Il contributo di cui al primo periodo è definito da SFBM, sentito il Comitato di cui all'articolo 13.

6. I contributi di cui ai commi 2 e 3 e i costi di cui al comma 4 sono coperti a valere sul contributo di cui all'articolo 62-bis, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020.


7. L'Autorità competente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, disponendo la cancellazione, da parte di SFBM, dal registro di cui all'articolo 6, comma 6, delle Officine riconosciute che applicano tariffe diverse dal tariffario nazionale di cui al comma 1.

## Art. 13.

*Comitato tecnico consultivo presso Acquirente Unico S.p.A.*

1. Presso Acquirente Unico S.p.A. è costituito un Comitato tecnico consultivo, a cui partecipano, senza compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati:

a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;



- b) un rappresentante dell'Autorità competente;  
 c) un rappresentante di Acquirente Unico S.p.A.;  
 d) un rappresentante di SFBM;  
 e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei distributori di gas naturale per autotrazione e dei trasportatori del gas naturale a mezzo di carri bombolai ovvero di veicoli cisterna, dei costruttori di autoveicoli e di autobus alimentati a gas naturale, delle officine di installazione di sistemi di alimentazione, manutenzione e riparazione dei veicoli alimentati a gas naturale, degli utenti di autoveicoli alimentati a gas naturale.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
- a) si esprime ai sensi dell'articolo 12, commi 1, 2 e 5;
- b) esprime valutazioni e formula proposte sulle problematiche e sugli aggiornamenti concernenti il sistema di riqualificazione delle bombole a gas naturale per autotrazione;
- c) esprime valutazioni e formula proposte in relazione alle diverse voci dei contributi di cui all'articolo 12;
- d) è informato sulle attività svolte da SFBM inerenti alla sicurezza delle bombole a metano;
- e) è periodicamente informato dell'andamento delle riqualificazioni, delle percentuali di bombole che hanno

avuto un esito negativo nel giudizio di riqualificazione e, conseguentemente, soggette a scarto e avviate alle attività di recupero, dei controlli sulle bombole scartate, delle attività di informazione all'utenza.

3. Dell'attività del Comitato di cui al comma 1 è data pubblicità sul sito istituzionale di SFBM.

Art. 14.

*Disposizioni finali*

1. Dal presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 marzo 2026

*Il Ministro:* PICHETTO FRATIN

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2026  
 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  
 n. 1703

ALLEGATO I

*Logo delle Officine riconosciute e dei Depositi fiduciari*




NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).



## Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(omissis).».

— Il Regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), del 13 luglio 2022 (Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione; II. veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 166 del 30 giugno 2015.

— Il Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE) è pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 151.

— La legge 8 luglio 1950, n. 640 (Disciplina delle bombole per metano) è pubblicata nella *Gazz. Uff.* 31 agosto 1950, n. 199.

— La legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) è pubblicata nella *Gazz. Uff.* 16 dicembre 1986, n. 291, S.O.

— La legge 7 giugno 1990, n. 145 (Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano) è pubblicata nella *Gazz. Uff.* 14 giugno 1990, n. 137.

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 9 novembre 1991 (Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, sulla disciplina delle bombole per metano) è pubblicato nella *Gazz. Uff.* 27 dicembre 1991, n. 302.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autorizzazione) è pubblicata nella *Gazz. Uff.* 19 febbraio 1992, n. 41.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella *Gazz. Uff.* 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è pubblicato nella *Gazz. Uff.* 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1999, n. 75:

«Art. 4 (Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati). —

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata "acquirente unico". La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonché di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione.

3. I clienti idonei possono richiedere all'acquirente unico, con il preavviso di almeno sei mesi e con la contestuale comunicazione al proprio distributore, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati

per un biennio, rinnovabile una sola volta. Nella fase di transizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 i clienti idonei possono comunicare direttamente al proprio distributore la volontà di essere transitoriamente compresi nel mercato dei clienti vincolati per un periodo anche inferiore al biennio.

4. L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno, elabora la previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva a garanzia delle forniture, dandone comunicazione al gestore e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a fornire i dati concernenti la propria attività. In assenza di osservazioni entro i successivi trenta giorni la previsione si intende definita.

5. Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio, l'acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie. Nell'effettuare detta stima, l'acquirente unico tiene conto dell'evoluzione del mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 9.

6. L'acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stipula contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati, nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, può autorizzare il gestore a cedere quote azionarie della società a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale.

8. La data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati è stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Fino a tale data, l'ENEL S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità.

9. La misura del corrispettivo per le attività svolte dall'acquirente unico è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica, n. 445, del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è pubblicato nella *Gazz. Uff.* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88.


— Il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 (Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE) è pubblicato nella *Gazz. Uff.* 15 giugno 2012, n. 138.

— Si riporta il testo dell'art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) pubblicato nella G.U.R.I. 16 luglio 2020, n. 178:

«Art. 62-bis (Semplificazioni per le attività di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640). — 1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombe Metano S.p.a. (SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1,



al valore di acquisizione che sarà determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145.

4. Le modalità con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico S.p.a. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonché della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di quest'ultima.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente unico S.p.a., ed è stabilita la data entro la quale diviene effettiva l'operatività di Acquirente unico Spa e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente unico S.p.a. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.

5-bis. La società Acquirente Unico Spa può svolgere altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da essa svolte.

6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;

c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.»

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 22, del 1° marzo 2021 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51:

«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). — 1. Il “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” è ridenominato “Ministero della transizione ecologica”.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28:

1) al comma 1, lettera c), le parole da “definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica” fino a “attuazione dei piani di emergenza energetica” sono soppresse;

2) al comma 2, le parole “rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria” sono soppresse;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole “undici direzioni generali” sono sostituite dalle seguenti: “nove direzioni generali”;

c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: “Ministero della transizione ecologica”;

d) all'articolo 35:

1) al comma 1 le parole “dell'ambiente e della tutela del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “della transizione ecologica”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;

b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;

c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;

e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;

f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;

h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;

i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali;

l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.”;

e) all'articolo 37, comma 1:

1) le parole “non può essere superiore a due” sono sostituite dalle seguenti: “non può essere superiore a tre”;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci.”.

3. Le denominazioni “Ministero della transizione ecologica” e “Ministero della transizione ecologica” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” e “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.



4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico".

5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono inserite le seguenti: "e la transizione ecologica".

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica.

7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:

a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società;

b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;

c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici.

8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica".

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del decreto-legge n. 121, del 10 settembre 2021 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 2021, n. 217:

«Art. 1 (Ministero della transizione ecologica). — 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis).

c-bis) all'articolo 80 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole approvate in conformità al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa";

(omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285, del 1992:

«Art. 80 (Revisioni). — 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all'esecuzione delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell'articolo 81 del presente codice e remunerato ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*quinquies*, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma 12 del presente articolo sono altresì determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 15.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.



12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.998 ad euro 7.993. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole approvate in conformità al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa.»

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264:

«Art. 4 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). — 1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

- 1) il comma 1 è abrogato;
- 2) al comma 2:

2.1. all'alinea le parole: “Al Ministero della transizione ecologica” sono sostituite dalle seguenti: “Al Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica” e dopo le parole: “sviluppo sostenibile” sono inserite le seguenti: “e alla sicurezza energetica”;

2.2. alle lettere a) e f) le parole: “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

2.3. alla lettera b), dopo le parole: “provvedimenti ad essi inerenti” sono inserite le seguenti: “individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili”;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Attribuzioni)”;

b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: “Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”.

3. Le denominazioni “Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica” e “Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministero della transizione ecologica” e “Ministero della transizione ecologica”.

3-bis. In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.»

— Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), è pubblicato nella G.U.R.I. 31 marzo 2023, n. 77, Suppl. Ordinario n. 12.

— Il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2022, n. 366 (Indirizzi per l'esercizio delle attività riguardanti le bombole a metano ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), il cui «Avviso di avvenuta pubblicazione» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022.

— Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge n. 640, del 1950:

«Art. 13. — I corrispettivi previsti dall'art. 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di:

- 1) collaudo e revisione delle bombole;
- 2) manutenzione delle valvole delle stesse;
- 3) sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non più idonee all'uso;
- 4) assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
- 5) funzionamento del Comitato;
- 6) punzonatura delle bombole.

Sul fondo predetto grava altresì ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.»

Note all'art. 1:

— Per testo dell'articolo 62-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 76 del 2020, si veda nelle note alle premesse.

— Per la legge n. 640 del 1950, si veda nelle note alle premesse.

— Per la legge n. 145 del 1990, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2021 (Modalità di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. delle attività riguardanti le bombole a metano per autotrazione) è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2021, n. 301.

— Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse.



*Note all'art. 3:*

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 maggio 2022 (Modalità di riqualificazione delle bombole emanate in conformità con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa) è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2022, n. 162.

*Note all'art. 4:*

— Per la legge n. 870 del 1986, si veda nelle note alle premesse.  
— Per il testo dell'articolo 62-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 76 del 2020, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 5:*

— Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse.

— Si riportano gli articoli 46 e 47, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

«Art. 46 (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*). — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»

«Art. 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*). — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione

resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.»

*Note all'art. 6:*

— Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 80, comma 17-bis, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

— Per la legge n. 122 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 si veda nelle note all'articolo 5.

— Si riporta il testo degli articoli 94 e 95 comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 36, del 2023:

«Art. 94 (*Cause di esclusione automatica*). — 1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;


e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'ar-



titolo 34-*bis* del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-*bis*, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-*bis*, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.».

«Art. 95 (*Cause di esclusione non automatica*). — 1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

(*omissis*).».

— Per la legge n. 122 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 si veda nelle note all'articolo 5.

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 80, comma 17-*bis*, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera t) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 183 (*Definizioni*). — 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

(*omissis*).

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

(*omissis*).».

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera t) del decreto legislativo n. 152 del 2006 si veda nelle note all'articolo 8.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera t) del decreto legislativo n. 152 del 2006 si veda nelle note all'articolo 8.

Note all'art. 11:


— Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera t) del decreto legislativo n. 152 del 2006 si veda nelle note all'articolo 8.

— Per il testo dell'articolo 62-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020 si veda nelle note alle premesse.

26G00116



## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
19 maggio 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di Ostuni e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ostuni (Brindisi);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ostuni (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Ostuni (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 aprile 2026.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 28 aprile 2026.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ostuni (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dot.ssa Pasqua Erminia Cicoria, viceprefetto in quiescenza.

Roma, 15 maggio 2026

*Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI*

26A02829

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
19 maggio 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Paolo Bel Sito e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Paolo Bel Sito (Napoli);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 13 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;


Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Paolo Bel Sito (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Simonetta Calcaterra è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di San Paolo Bel Sito (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 marzo 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto il prefetto di Napoli, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 25 marzo 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Paolo Bel Sito (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Simonetta Calcaterra, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 15 maggio 2026

*Il Ministro dell'interno:* PIANTEDOSI

26A02830

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
19 maggio 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di Castelfranco Veneto e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Castelfranco Veneto (Treviso);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 21 febbraio 2026, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulia proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelfranco Veneto (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alessandro Sallusto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Castelfranco Veneto (Treviso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Stefano Marcon.

Il citato amministratore, in data 21 febbraio 2026, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Treviso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 14 marzo 2026.


Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelfranco Veneto (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alessandro Sallusto, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Treviso.

Roma, 15 maggio 2026

*Il Ministro dell'interno:* PIANTEDOSI

26A02831



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 7 maggio 2026.

**Individuazione delle modalità attuative dell'istituto Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219 recante «Costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, che ha istituito l'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, prevedendo che l'Albo nazionale sia costituito dagli albi regionali, delle città metropolitane, comunali e delle province autonome, inviati e periodicamente aggiornati dalle regioni, dai comuni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e che nell'ambito dell'Albo nazionale è costituita una sezione delle attività storiche di eccellenza;

Visto il successivo comma 2, del citato art. 6, del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, secondo il quale l'Albo è gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Il Ministero del turismo ne cura gli aspetti promozionali. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del turismo per le questioni di competenza, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata, sono individuate le modalità attuative del comma 1. In particolare, il decreto provvede *a)* all'individuazione delle caratteristiche dell'Albo nazionale, della sezione delle attività storiche di eccellenza e di ulteriori sezioni per categoria merceologica, nonché delle modalità per lo scambio di informazioni con le regioni, le città metropolitane, i comuni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per il suo periodico aggiornamento; *b)* alle modalità di pubblicazione dell'Albo nazionale in una specifica sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, con predisposizione di rinvii ai siti internet delle regioni e dei comuni; *c)* alla predisposizione, nel portale «Italia.it» del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT S.p.a., di un apposito rinvio alla sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui alla

lettera *b)* e alla pubblicazione, nel sito internet del Ministero del turismo, delle informazioni sulle attività di cui all'art. 7; *d)* alle modalità di raccordo con le regioni, le città metropolitane, i comuni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza unificata del 18 marzo 2026 (Repertorio atti n. 29/CU del 18 marzo 2026);

Ritenuto necessario dare attuazione al già menzionato art. 6, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, adottando il presente provvedimento;

Decretano:

Art. 1.

*Costituzione e modalità operative dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività*

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative per l'istituzione, la gestione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, di seguito «Albo nazionale», previsto dall'art. 6, del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219.


2. L'Albo nazionale è costituito dagli albi regionali e delle province autonome, nonché delle città metropolitane, dei comuni e delle province, inviati e periodicamente aggiornati dagli stessi.

Art. 2.

*Prima applicazione dell'Albo nazionale*

1. In sede di prima applicazione, i comuni, le unioni dei comuni, le città metropolitane, le province, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che abbiano istituito propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme regionali o locali, degli esercizi pubblici storici, trasmettono al Ministero delle imprese e del made in Italy, per il tramite delle regioni e province autonome, qualora queste non abbiano delegato tale attività agli enti istitutori, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, secondo le modalità indicate nel successivo art. 4, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi dei soggetti iscritti.

2. I soggetti già iscritti ad albi già esistenti delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto all'Albo nazionale, anche se non in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219.



## Art. 3.

*Sezione delle attività storiche d'eccellenza*

1. L'Albo nazionale contiene una sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza, nella quale sono iscritte le attività in possesso delle caratteristiche indicate dall'art. 4 del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219. La sezione è alimentata previa adozione del regolamento previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219.

## Art. 4.

*Struttura, caratteristiche e pubblicazione dell'Albo nazionale*

1. L'Albo nazionale è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e si compone di una sezione ordinaria, relativa alle attività storiche iscritte negli albi regionali e delle province autonome, comunali e provinciali e delle città metropolitane e di una sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza.

2. L'Albo nazionale è pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, con predisposizione di rinvii ai siti internet delle regioni e dei comuni.

3. Nel portale «Italia.it» del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT S.p.a. sono pubblicate le misure di valorizzazione e le campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale.

Il portale «Italia.it» e il sito internet di ENIT S.p.a. rinviano all'apposita sezione del Ministero delle imprese e del made in Italy.

4. Per ciascuna delle attività iscritte sono raccolti i dati elencati secondo le modalità previste nelle apposite linee guida recanti le specifiche tecniche sui flussi informativi, formati dei dati e interoperabilità, allegate al presente decreto.

5. I comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e le province trasmettono annualmente tramite PEC, entro il 31 gennaio, alla regione di competenza gli aggiornamenti dei propri albi mediante la compilazione della Tabella annessa all'allegato.

6. Le regioni e le province autonome, o gli enti istitutori, qualora l'attività sia stata loro delegata ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, trasmettono annualmente, entro il 31 marzo, gli aggiornamenti dei propri albi per l'inserimento nell'Albo nazionale, tramite PEC alla casella appositamente dedicata alla raccolta degli albi territoriali. Le modalità di raccolta dei dati individuate dalle linee guida ministeriali, nonché le connesse procedure di trasmissione, si applicano anche ai dati che comuni, unioni di comuni, città metropolitane e province sono tenuti a trasmettere alla rispettiva regione di riferimento.

7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano o gli enti istitutori, qualora l'attività sia stata loro delegata ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, con la trasmissione annuale dei propri albi aggiornati, indicano altresì quali attività rientrano tra quelle di eccellenza.

8. Ai fini del raccordo istituzionale è istituito un Comitato misto, a composizione paritetica, composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero del turismo, delle regioni e dell'ANCI. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro del turismo, ha funzioni consultive e di coordinamento e si riunisce una volta all'anno o su richiesta delle parti. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 5.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2026

*Il Ministro delle imprese  
e del made in Italy*  
URSO

*Il Ministro del turismo*  
MAZZI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2026  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 793*

ALLEGATO

Art. 4, comma 4

Linee guida recanti regole tecniche  
PROTOCOLLO INFORMATICO

Sommario

Cap. 1 Introduzione.

- 1.1. Finalità.
- 1.2. Soggetti destinatari.
- 1.3. Riferimenti normativi.

Cap. 2 Requisiti tecnici.

- 2.1. Formato file di trasmissione.
- 2.2. Tracciato record.
- 2.3. Modalità di trasferimento file.

Cap. 1 Introduzione.

- 1.1. Finalità.

La finalità della presente Linee guida è quella di standardizzare il protocollo informatico utilizzato per la trasmissione dei dati in formato digitale da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano o degli enti istitutori delegati, al MIMIT, al fine della pubblicazione nell'«Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici», costituito ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 27 dicembre 2024.



1.2. Soggetti destinatari.

I soggetti destinatari delle presenti Linee guida sono individuabili in: comuni, le unioni dei comuni, le città metropolitane, le province, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

1.3. Riferimenti normativi.

I principali riferimenti normativi presi in considerazione ai fini della redazione delle presenti Linee guida sono i seguenti:

- decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche;
- decreto legislativo n. 36/2006;
- decreto legislativo n. 200/2021;
- determinazione AgID 183/2023;
- direttiva EU 2019/1024.

Cap. 2 Requisiti tecnici.

2.1. Formato file di trasmissione.

Il file deve essere trasmesso al MIMIT con estensione .xlsx, denominato secondo la seguente nomenclatura, nome regione\_anno di riferimento albo (Es: Calabria\_2025.xlsx) e con dimensione massima pari a 10 Mb, secondo il modello allegato alle presenti linee guida.

2.2. Tracciato record.

I campi ed i relativi formati degli attributi che compongono il file .xlsx sono:

- Comune (Formato testo con lettera iniziale maiuscola);
- Provincia (Formato testo con vincolo di dimensione pari a 2 caratteri e lettere maiuscole);
- Cap (Formato testo con vincolo di dimensione pari a 5 caratteri);
- Denominazione attività (Formato testo);
- Indirizzo attività (Formato testo con la virgola come carattere separatore tra indirizzo e numero civico - Esempio: via Molise, 2);
- Settore attività (Formato testo);
- Tipologia attività (Formato testo con vincolo d’inserimento tra le seguenti voci:
  - Attività commerciale storica;
  - Bottega artigiana;
  - Esercizio pubblico storico;
  - Altra attività dichiarata d’interesse storico ai sensi della normativa regionale e locale;
- Attività storica di eccellenza (Si/No);
- Sito web (URL sito attività);
- Fonte Albo (Formato testo);
- Fonte Link (URL dell’albo d’iscrizione);
- Eventuali note.

2.3. Modalità di trasferimento file.

Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o gli enti istitutori delegati dovranno trasmettere il file indicato al paragrafo 2.1 all’indirizzo PEC albo.botteghistoriche@pec.mimit.gov.it secondo le tempistiche indicate nel decreto ministeriale all’art. 2, comma 1.

Fonte (Link)
Fonte (Nome Albo)
Sito web
Attività storica d'eccellenza
Tipologia attività
Settore attività
Indirizzo attività
Denominazione attività
Cap
Provincia
Comune



Sito web

Nome albo/registro

DECRETO 18 maggio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Fair BNB Network società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Fair BNB Network società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;


Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 64.307,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.200.150,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.135.843,00;

Considerato che in data 16 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella



fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a*, *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Fair BNB Network società cooperativa in liquidazione», con sede in Bologna (BO) - codice fiscale 03735181202, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Elis Dall'Olio, nato a Castel San Pietro dell'Emilia (BO) il 23 settembre 1951 - codice fiscale DLLLSE51P23C265X domiciliato in Castel San Pietro Terme (BO), viale Broccoli n. 24.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2026

*Il Ministro:* URSO

DECRETO 18 maggio 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Mediterranea società cooperativa», in Cupra Marittima.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2022 n. 145/2022, con il quale la società cooperativa «Mediterranea società cooperativa», con sede in Cupra Marittima (AP) - codice fiscale n. 02131180446, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Samantha Micucci ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 27 marzo 2023, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimessa dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Samantha Micucci dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che l'Unione nazionale cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a*, *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Samantha Micucci, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Mediterranea società cooperativa», con sede in Cupra Marittima (AP) (codice fiscale n. 02131180446), il dott. Stefano Camaioni, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 4 giugno 1964 - codice fiscale CMNSFN64H04H769V, ivi domiciliato in via Monte San Michele n. 30A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2026

*Il Ministro:* URSO

26A02744

DECRETO 18 maggio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Oronero Café società cooperativa a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,

n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Oronero Café - società cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 7.730,00, si riscontra una massa debitoria di euro 86.643,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 78.913,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, da debiti erariali e previdenziali, da un decreto ingiuntivo e da sfratto esecutivo dei locali in cui la cooperativa svolgeva la propria attività;

Considerato che in data 10 giugno 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata A/R inviata al legale rappresentante presso la sede della cooperativa, come risultante dalla visura camerale, non risultando un indirizzo di posta elettronica certificata, è tornata al mittente con la dicitura «destinatario sconosciuto»;

Considerato che in data 22 febbraio 2023 la Direzione ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo risultante dalla visura camerale aggiornata, presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione;


Considerato che la suddetta comunicazione è stata restituita al mittente con la dicitura «compiuta giacenza» e che, pertanto, la procedura di notificazione è da considerarsi perfezionata;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato desi-



gnato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Oronero Cafè - società cooperativa a r.l.», con sede in Bari (BA) (codice fiscale n. 07712170724), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Roberta Valentini, nata a Bari (BA) l'8 gennaio 1992 (codice fiscale VLNRRT92A-48A662C), ivi domiciliata in via Piccinni n. 128.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2026

*Il Ministro:* URSO

26A02745

DECRETO 19 maggio 2026.

**Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione del contributo economico per l'acquisto di decoder digitali televisivi terrestri e satellitari.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l'art. 44-*quater*, disciplinante «Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'art. 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 53, comma 16-*ter*, relativo al c.d. *Pantouflage*;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l'uso delle risorse di spettro e costituisce il quadro normativo generale per la pianificazione delle frequenze e lo sviluppo dei servizi di radiodiffusione digitale;


Visto l'art. 3-*quinquies*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che «(...) a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1103, che dispone l'aggiornamento del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) destinato al servizio televisivo digitale terrestre e assegna al MIMIT la competenza nella pianificazione e nell'attuazione delle misure connesse alla transizione tecnologica;

Vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

Visto il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) con il compito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 29 aprile 2021, n. 9, recante «Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico», che ha approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione (PSC) 14-20 del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel quale, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decre-



to-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, sono stati riclassificati gli strumenti di programmazione nella titolarità del Ministero destinatari di assegnazioni di risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2014-2020;

Vista la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC e disciplina le procedure di riprogrammazione dei PSC;

Vista la delibera CIPESS del 14 aprile 2022, n. 9, recante «Fondo sviluppo e coesione - Piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico - Modifica piano finanziario. Intervento su reti ultraveloci» che ha ridotto, a seguito dell'attribuzione di risorse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD), per un valore complessivo di 1.212,50 milioni di euro relativi al Piano banda ultra larga, il valore del PSC del Ministero dello sviluppo economico a 5.926,18 milioni di euro, relativi a risorse del Fondo sviluppo e coesione di provenienza contabile 2014-2020;

Vista la nota informativa (prot. MIMIT n. 26562 del 13 marzo 2025) con la quale l'Autorità responsabile del PSC MIMIT 14-20 ha informato il Comitato di sorveglianza del Piano circa la destinazione delle economie accertate nell'ambito dell'Area tematica 02 - «Digitalizzazione» per il finanziamento di interventi di sviluppo tecnologico valutati positivamente dal punto di vista tecnico dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) nelle riunioni del 7 agosto 2024 e del 6 luglio 2023 in riferimento alla Strategia italiana per la banda ultra larga 2023-2026;

Vista la Strategia italiana per la banda ultra larga 2023-2026 - approvata il 6 luglio 2023 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) - che definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea con la comunicazione «2030 Digital Compass: the European Way for the Digital Decade»;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Ritenuto di dover avviare una misura a favore dei cittadini che consenta loro di dotarsi di apparati di ricezione televisiva, ossia di *decoder* digitali o satellitari, in grado di ricevere segnali televisivi HEVC *main* 10/DVB-T2/S2, affinché possano continuare ad usufruire dei programmi televisivi, a valle di tutti i passaggi verso le codifiche e gli *standard* più avanzati, tenendo presente che le apparecchiature di ricezione televisiva acquistate antecedentemente alla data del 22 dicembre 2018 non sono in grado di ricevere trasmissioni in codifica HEVC *main* 10, di cui alla raccomandazione ITU-T.H.265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito «CAD»);

Visto in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le

pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione;

Visto altresì, l'art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;

Visto altresì, l'art. 3-*bis*, commi 01, 64 e 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che disciplina l'accesso ai servizi *on-line* delle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale e il punto di accesso telematico;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, che ha disposto l'introduzione dell'art. 50-*ter* nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che ha istituito la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato presso la Corte dei conti il 23 luglio 2019, per mezzo del quale è stata autorizzata la costituzione della società PagoPA S.p.a. di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che la predetta società è stata costituita con atto notarile 24 luglio 2019 - rep. 84032 - registrato presso l'Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019, n. 21779;

Considerato che la *mission* della società PagoPA S.p.a. è la capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese, attraverso la gestione della piattaforma PagoPA per i pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione e attraverso la gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici come IO, l'*app* per i servizi pubblici, di cui all'art. 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'art. 50-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, da ultimo, la Piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici (SEND) di cui all'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

Visto l'art. 28-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», che, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, prevede la possibilità di erogazione di contributi a persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato mediante una piattaforma tecnologica gestita dalla società di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;



Considerato che gli obiettivi perseguiti dall'art. 28-*bis* predetto, cioè incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, e le soluzioni organizzative da esso discendenti, appaiono funzionali all'efficiente gestione della presente misura;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto 6 ottobre 2022, recante «Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle pubbliche amministrazioni» che prevede la possibilità di adeguare la menzionata piattaforma tecnologica alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto 6 ottobre 2022 che valorizza l'interoperabilità per il tramite della piattaforma di cui all'art. 50-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o altri strumenti, ovvero previa stipula di specifiche convenzioni, al fine di consentire ai due soggetti gestori di cui all'art. 5 del presente decreto, nei limiti delle rispettive competenze, di acquisire i dati necessari per le verifiche della sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del contributo agli utenti finali;

Visto l'art. 7, comma 2, e l'art. 56, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.a., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» (di seguito anche «Invitalia»);

Considerato che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (Invitalia), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, persegue, tra l'altro, lo scopo di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa ed, altresì, dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, del 18 settembre 2007, così come da ultimo modificato dal decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di Invitalia e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, recante «Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., in attuazione dell'art. 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge finanziaria 2007)» e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 459-463, da cui deriva che Invitalia è sottoposta a controllo e poteri di indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, organizzazione e attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che i diritti dell'azionista «sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento»;

Visto in particolare l'art. 19, comma 5, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

Visto l'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1110, lettera b), della legge n. 145 del 2018 e integrato dall'art. 1, comma 614, della legge n. 178 del 2020, che prevede un «contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art. 3-*quinquies*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione»;

Visto l'art. 1, comma 480 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui sono stati rifinanziati i benefici di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Tenuto conto che, per la gestione della misura, il Ministero delle imprese e del made in Italy intende avvalersi di due soggetti, PagoPA S.p.a. e Invitalia S.p.a., le cui competenze, integrate tra loro, consentono un'agile ed efficace gestione amministrativa e finanziaria, monitoraggio, controllo dell'iniziativa, anche per mezzo di una



piattaforma informatica di semplice consultazione da parte delle tre categorie di soggetti interessati (utenti finali, venditori, produttori/importatori di *decoder*);

Considerata la necessità di individuare modalità operative e procedure semplificate per il riconoscimento del contributo in favore degli utenti finali;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

Ai fini del presente decreto si intendono adottate le seguenti definizioni:

a) «contributo *decoder*»: il contributo gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy per l'acquisto di *decoder* digitali televisivi terrestri e satellitari;

b) «Direzione generale competente»: la Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione presso il Ministero delle imprese e del made in Italy;

c) «*decoder* digitale televisivo terrestre *standard*»: un ricevitore televisivo di nuova generazione progettato per ricevere segnali TV terrestri basati sullo *standard* DVB-T2 e sul nuovo sistema di codifica HEVC (*High Efficiency Video Coding*) Main 10;

d) «*decoder* televisivo satellitare»: un ricevitore televisivo dotato di sintonizzatore DVB-S2 e *standard* di compressione video HEVC a 10 bit;

e) «famiglia anagrafica»: l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quale risultante dai pubblici registri anagrafici, determinato rispetto alla persona che richiede il contributo di cui al presente decreto;

f) «piattaforma informatica»: la piattaforma informatica di cui all'art. 28-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, realizzata e gestita da PagoPA S.p.a., utilizzata per la presente misura;

g) «elenco informatico dei *decoder*» o «elenco»: l'elenco informatico contenente tutti i modelli di *decoder* eleggibili per essere acquistati nell'ambito dell'iniziativa, consultabile da venditori e cittadini attraverso la piattaforma informatica;

h) «CAD»: codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

i) «PDND»: piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

j) «produttore»: persona fisica o giuridica che fabbrica un *decoder* rientrante nella definizione di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, e che intenda partecipare alla presente iniziativa, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto;

k) «importatore»: persona fisica o giuridica che immette nel territorio nazionale, a fini commerciali, un *decoder* rientrante nella definizione di cui alle lettere c)

e d) del presente articolo, e che intenda partecipare alla presente iniziativa, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto;

l) «utente finale»: il consumatore quale «persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta», come definito all'art. 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che intenda partecipare alla presente iniziativa alle condizioni di cui al presente decreto;

m) «venditore»: soggetto, organizzato in forma imprenditoriale o societaria, che - tramite negozio fisico o *on-line* - sia abilitato alla vendita di *decoder* per come intesi nel presente decreto, e abbia aderito all'iniziativa nelle modalità disciplinate nel presente decreto;

n) «voucher»: codice univoco alfanumerico generato dalla piattaforma informatica, che attesta il soddisfacimento, da parte dell'utente finale, dei requisiti per la concessione del contributo e abilita all'utilizzo dello stesso presso il venditore.

Art. 2.

*Oggetto, finalità e modalità di gestione del contributo*

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo riconosciuto all'utente finale in forma di *voucher*, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell'acquisto del *decoder*.

2. Per tutta la durata dell'iniziativa, il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili, pari ad euro 30 milioni a valere sugli stanziamenti del PSC MIMIT, al netto degli oneri delle convenzioni stipulate per la gestione dell'iniziativa. Il contributo è riconosciuto con le modalità descritte di seguito, rispettando l'ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie.

3. Il contributo, sotto forma di *voucher*, è concesso all'utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il venditore per l'acquisto di un solo *decoder* per famiglia anagrafica, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall'utente finale, fermo restando che nessun componente della famiglia anagrafica abbia precedentemente usufruito di contributi per l'acquisto di *decoder* digitale televisivo terrestre *standard* o satellitari di cui alle iniziative citate in premessa. Il contributo è riconosciuto all'utente finale maggiorenne la cui famiglia anagrafica risulti in regola con il pagamento del canone RAI.

4. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto in misura non superiore al 70% del costo di acquisto del *decoder* e comunque per un importo non superiore a 30 euro per i *decoder* digitali terrestri *standard* e 70 euro per i *decoder* satellitari.

5. Attraverso la piattaforma informatica sono acquisiti i dati degli utenti finali che manifestano l'interesse a partecipare alla presente iniziativa e, per essi, è accertato il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3. A tal



fine, la piattaforma informatica interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:

a. l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, per il tramite della piattaforma PDND, ai fini della verifica della composizione della Famiglia anagrafica;

b. la banca dati dell'Agenzia delle entrate ai fini della verifica della regolarità del pagamento del canone RAI;

c. altre banche dati pubbliche nazionali o comunitarie utili ai fini della gestione dell'iniziativa.

6. All'esito delle verifiche relative ai requisiti sopra indicati, la piattaforma informatica conferma all'utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l'importo attraverso il rilascio di un *voucher*, avente una validità limitata nel tempo dal momento dell'emissione, associato al codice fiscale dell'utente finale richiedente. L'emissione del *voucher* comporta il vincolo delle somme a valere sulla dotazione finanziaria di cui al precedente comma 2 per la durata di validità del *voucher* stesso, per un valore pari all'importo indicato nella piattaforma informatica ai sensi del primo periodo. La quantificazione dell'importo del contributo definitivamente spettante all'utente finale è effettuata dalla piattaforma informatica al momento dell'utilizzo del *voucher* presso il venditore, in relazione al prezzo di vendita del *decoder* scelto dall'utente finale. Il venditore applica al cliente una riduzione del prezzo di acquisto del *decoder* di pari importo del contributo riconosciuto. La fattura di vendita riferita esclusivamente al *decoder* oggetto della cessione riporta il prezzo originario della vendita nonché l'importo del contributo effettivamente maturato, indicato come riduzione di prezzo.

7. Qualora l'importo del *voucher* eccedesse la riduzione del prezzo di acquisto del *decoder*, l'importo residuo è ripristinato nell'ambito della dotazione finanziaria della misura.

8. Qualora il *voucher* non sia utilizzato presso un venditore entro il limite temporale di validità, gli importi di cui al *voucher* sono ripristinati nell'ambito della dotazione finanziaria disponibile e l'utente finale può rinnovare la richiesta del contributo secondo le modalità indicate nei decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.

9. A seguito dell'accettazione del *voucher* e a fronte della riduzione del prezzo di cui al comma 6, una volta decorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente finale, il venditore matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del venditore nella piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione e di un IBAN valido identificativo di un conto corrente intestato al venditore stesso, anche ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 6. A tali fini, il venditore conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato dagli utenti finali mediante l'utilizzo del *voucher*, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso. Si applicano le norme in materia di tracciabilità.

10. Con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy sono indicati le tempistiche di attivazione

dell'iniziativa, la durata della stessa, il funzionamento della piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori, nonché possono essere adottate eventuali Linee guida esplicative inerenti la validità temporanea del *voucher*, il suo utilizzo e le modalità di adesione all'iniziativa da parte di produttori/importatori e venditori, in coerenza con le disposizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4, comprese le casistiche di vendita *on-line* e di reso del *decoder*.

11. È facoltà della Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - ISCTI, alla luce dei *report* periodici di monitoraggio di cui all'art. 6, disporre in qualsiasi momento la chiusura anticipata della misura tramite decreto direttoriale rispetto ai termini indicati nei decreti direttoriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 10. Lo stesso individua la data di chiusura della misura, la modalità di gestione delle richieste di *voucher* già presentate e gli eventuali ulteriori adempimenti in capo ai soggetti gestori nel rispetto dei limiti di spesa.

12. La chiusura anticipata della misura può essere disposta in caso di esaurimento, ovvero imminente esaurimento, della dotazione finanziaria di cui al precedente comma 2, o in relazione ad un andamento della misura difforme dalle previsioni, con particolare riferimento al numero di richieste *voucher* presentate dagli utenti finali, qualora tale andamento non giustifichi la prosecuzione dell'operatività della misura ovvero determini un eccessivo squilibrio tra costi di gestione e benefici erogati.


### Art. 3.

#### Decoder acquistabili e costituzione del relativo elenco

1. Al fine di identificare univocamente i *decoder* oggetto della presente iniziativa, è istituito apposito elenco informatico, elaborato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorietà (DSAN), rilasciata da ciascun produttore/importatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo l'apposito modulo, predisposto per la raccolta dei dati relativi ai codici identificativi dei prodotti, alla dichiarazione attestante la conformità dei prodotti alla norma tecnica ETSI EN 303 340 V1.1.2, al modello e alle caratteristiche tecniche dei prodotti.

2. Il produttore/importatore che intenda registrare i propri prodotti nell'elenco di cui al comma 1, deve accedere alla piattaforma informatica tramite accesso autenticato SPID/CIE del legale rappresentante o un suo delegato, previa formulazione della richiesta di adesione all'iniziativa da presentare ad Invitalia S.p.a. con le modalità previste dai decreti direttoriali di cui al precedente art. 2, comma 10. Per la registrazione dei prodotti è richiesto l'invio di apposito modulo contenente i dati dei prodotti medesimi da includere nell'elenco, che rispettino le caratteristiche indicate al comma 1.

3. Il produttore/importatore, per l'inserimento dei prodotti nella piattaforma informatica, può avvalersi anche di un soggetto diverso dal legale rappresentante, quale soggetto delegato dallo stesso, il quale, munito di SPID/CIE effettua la richiesta di registrazione dei prodotti. In



tal caso, il soggetto delegato dovrà essere in possesso di un mandato utile a fornire le medesime informazioni richieste al produttore/importatore, rispettando le disposizioni di cui al comma 1, fornendo le informazioni di cui al precedente comma 2 con riferimento al produttore/importatore delegante, nonché presentando il documento di delega sulla piattaforma informatica.

4. A seguito delle verifiche, anche a campione, svolte dal Ministero delle imprese e del made in Italy per il tramite della società di cui al seguente art. 5, comma 2, l'elenco di cui al precedente comma 1 è progressivamente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy nell'apposita pagina dedicata all'iniziativa. Esso è oggetto di aggiornamento periodico nei casi di nuove registrazioni o di esclusione di uno o più prodotti in caso di esito negativo delle predette verifiche.

#### Art. 4.

##### *Registrazione ed elenco dei venditori partecipanti all'iniziativa*

1. Il venditore, incluso quello del commercio elettronico, che intenda partecipare al conseguimento delle finalità della presente misura, è tenuto a registrarsi nella piattaforma informatica, dando evidenza della titolarità di un codice ATECO compatibile con la vendita dei *decoder* acquistabili definiti dal presente decreto, la cui mancanza comporterà l'esclusione dall'iniziativa.

2. La registrazione nella piattaforma informatica implica l'obbligo per il venditore di accettazione dei *voucher* secondo le modalità stabilite dal presente decreto, come ulteriormente precisate dai decreti direttoriali di cui all'art. 2, comma 10;

3. I dati del venditore sono acquisiti e verificati attraverso la piattaforma informatica, la quale a tal fine interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:

a. le banche dati delle Camere di commercio e il registro delle imprese, per mezzo della piattaforma di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD o altri strumenti di interoperabilità;

b. altre banche dati pubbliche, nazionali o europee, utili a tale finalità.

4. La registrazione di cui al comma 1, previo esito positivo dei controlli di cui al comma 3, comporta l'inclusione del venditore in un elenco consultabile pubblicamente, disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla pagina dedicata alla presente iniziativa.

#### Art. 5.

##### *Supporto tecnico-specialistico-informatico per la gestione del contributo*

1. La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all'art. 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita da PagoPA.

2. Le attività istruttorie, di controllo, monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie sono svolte da Invitalia.

3. I rapporti tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e i soggetti gestori di cui ai commi 1 e 2 sono regolati mediante apposite convenzioni, con oneri complessivamente non superiori al 4% della dotazione finanziaria totale della presente misura, da porsi a valere sulle risorse di cui al precedente art. 2, comma 2, e nello specifico non superiori al 2% per PagoPA e non superiori al 2% per Invitalia.

4. Per la liquidazione dei contributi, Invitalia deve avvalersi di apposito conto corrente bancario, da aprirsi previa autorizzazione ai sensi dell'art. 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasferisce ad Invitalia le risorse di cui al precedente art. 2, comma 2, al netto degli oneri previsti dalle menzionate convenzioni, indicati al precedente comma 3.

#### Art. 6.

##### *Attività di controllo, erogazioni e monitoraggio dell'iniziativa*

1. La verifica del rispetto delle previsioni del presente decreto è assicurata in ognuna delle fasi dell'iniziativa tramite l'interazione tra i controlli automatizzati effettuati da PagoPA, per tramite della piattaforma informatica, e l'attività espletata da Invitalia.

2. L'erogazione degli importi spettanti ai venditori, disciplinata all'art. 2 comma 9, è subordinata alla conclusione con esito positivo delle attività di verifica condotte da Invitalia circa il rispetto delle informazioni sulla fatturazione.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy effettua il monitoraggio dell'attuazione della misura, a tal fine avvalendosi di PagoPA ed Invitalia, i quali inviano al Ministero periodici resoconti.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 2, comma 2, Invitalia, in raccordo con PagoPA, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi e trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione finanziaria riferita alla mensilità precedente, evidenziando il numero e l'importo dei *voucher* emessi e le liquidazioni operate in favore dei venditori.

#### Art. 7.

##### *Cause di decadenza dal beneficio*

1. I *voucher* concessi agli utenti finali e i rimborsi riconosciuti ai venditori sono utilizzati per le finalità di cui al presente decreto.

2. Nel caso in cui, all'esito delle attività di verifica e controllo prima descritte, sia accertata in capo all'utente finale, al venditore o al produttore/importatore la violazione di una o più disposizioni del presente decreto e/o un mancato rispetto della normativa nazionale vigente sono disposti l'esclusione dalla partecipazione all'iniziativa e, ove pertinente in relazione al soggetto cui è ascrivibile la responsabilità, il recupero dell'importo eventualmente



erogato, con le modalità in concreto definite dai decreti direttoriali di cui al precedente art. 2, comma 10. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni applicabili, previste dalla normativa vigente.

3. Le risorse finanziarie, oggetto di eventuale recupero, sono ridestinate al PSC MIMIT per rimanervi definitivamente acquisite.

#### Art. 8.

##### *Trattamento dei dati personali*

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, per le finalità di cui al presente decreto è il Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. Invitalia e PagoPA sono designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy quali responsabili del trattamento dei dati, con apposito atto scritto in cui sono individuati i compiti affidati, come previsti dal presente decreto e disciplinati nelle sopra citate convenzioni, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi, che restano nella sfera della titolarità del suddetto Ministero, in conformità all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle misure, anche appropriate e specifiche, che devono essere adottate per assicurare il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di *privacy by design* e *by default*, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione del *voucher decoder*. Nelle convenzioni con i soggetti di cui al precedente art. 5, e con ogni altro eventuale soggetto che partecipi all'attuazione della presente iniziativa, sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonché le modalità e tempi di conservazione dei dati.

4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, prima del trattamento, effettua la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679.

5. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, gli utenti finali, i legali rappresentanti dei produttori/importatori o i soggetti loro delegati, i legali rappresentanti dei venditori ricevono adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti da parte degli stessi, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dedicato all'iniziativa e sarà resa disponibile all'accesso alla piattaforma informatica.

#### Art. 9.

##### *Disposizioni finali*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e per le ulteriori disposizioni operative si fa rinvio ai decreti direttoriali di cui al precedente art. 2, comma 10, e alla normativa vigente applicabile.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito *web* istituzionale [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)

Roma, 19 maggio 2026

*Il Ministro:* URSO

*Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 807*

26A02796

DECRETO 27 maggio 2026.

**Nomina del commissario straordinario della società Vertitex S.p.a., in Bulgarograsso, in amministrazione straordinaria.**

#### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, e successiva integrazione, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonché per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto del 23 dicembre 2025 con il quale il Tribunale di Milano ha disposto l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Imprima S.r.l. sede legale in Bulgarograsso (CO) partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Como e Lecco n. 02881510123;

Visto il proprio decreto del 2 gennaio 2026 con cui è stato nominato commissario straordinario della società



Imprima S.r.l. in amministrazione straordinaria l'avv. Simona Pavone codice fiscale PVNSMN71D63C351P, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visto il proprio decreto del 12 marzo 2026 con cui è stato nominato il comitato di sorveglianza nella predetta procedura nelle persone dell'avv. Massimo Biasiotti Mogliazza, codice fiscale BSTMSM65R15H501A, in qualità di presidente; del Dott. Massimiliano Salvatore Daidone, codice fiscale DDNMSM72E31C351H, in qualità di esperto; - Tintea S.p.a. con sede legale in via Monte Bianco n. 16, Villa Guardia (CO), codice fiscale n. 00369420138, in qualità di creditore;

Visto il decreto in data 18 maggio 2026, con il quale il Tribunale di Como - mediante conversione della liquidazione giudiziale dichiarata il 22 dicembre 2025 - ha disposto l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Vertitex S.p.a. in liquidazione con sede legale in Bulgarograsso (CO), partita I.V.A. n. 09654240960; codice fiscale n. 09654240960, controllante della Imprima S.r.l. in amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della società Vertitex S.p.a.;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Vertitex S.p.a. in liquidazione, partita I.V.A. n. 09654240960; codice fiscale n. 09654240960 è nominato commissario straordinario l'avv. Simona Pavone, codice fiscale PVNSMN71D63C351P, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999; già commissario straordinario della società Imprima S.r.l. in amministrazione straordinaria (procedura madre).

Alla procedura di amministrazione straordinaria della citata società Vertitex S.p.a. è preposto il medesimo comitato di sorveglianza nominato in data 12 marzo 2026 per la procedura madre.

Art. 2.

L'incarico di commissario straordinario, di cui all'art. 1, comma 1, è limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura e terminerà, in caso di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente Tribunale, con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio di impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un programma di ristrutturazione.

Il presente decreto è comunicato, a cura della competente direzione generale, ai sensi degli articoli 38, comma 3, e dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 27 maggio 2026

*Il Ministro: URSO*

26A02797

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 maggio 2026.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino.** (Ordinanza n. 1190).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 novembre 2023, n. 1038, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2024 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023, è stato integrato di euro 4.350.000,00;


Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2024 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;



Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1038 del 9 novembre 2023, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del settore infrastrutture e pronto intervento della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1038/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il medesimo soggetto responsabile provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Presidente della Regione Piemonte, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1038/2023, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Piemonte, dei soggetti già individuati dal Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1038/2023 nonché di soggetti non già individuati dal medesimo Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6433, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1038/2023, che viene al medesimo intestata fino al 23 ottobre 2027. Le eventuali risorse stanziare con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci della amministrazioni di provenienza, ove non ancora tra-

sferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

6. Il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuo delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi all'evento emergenziale in trattazione.


8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Piemonte che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile,



con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2026

*Il Capo del Dipartimento:* CICILIANO

26A02879

ORDINANZA 27 maggio 2026.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti.** (Ordinanza n. 1191).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2023, n. 1021 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, è stato integrato di euro 10.930.000,00;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della sopra citata delibera del Consiglio dei

ministri del 28 agosto 2023, è stato integrato di euro 2.165.600,00;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 giugno 2025, n. 1148, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti»;

Considerato che l'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147 ha, tra l'altro, stabilito che per le attività di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei Comuni di Chieti e Bucchianico in relazione agli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si procede mediante lo stato di ricostruzione nell'ambito dei mezzi e dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2, commi 3 e 4 e agli articoli 3 e seguenti della legge 18 marzo 2025, n. 40;

Tenuto conto che l'art. 3, comma 3, primo periodo, della citata legge n. 40 del 2025 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al medesimo articolo delle attività e funzioni che non saranno concluse dal Commissario delegato nominato per l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie;

Considerato che il predetto art. 3, comma 3, dispone che alla disciplina del completamento delle attività e funzioni già avviate dal predetto Commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite al Commissario straordinario si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Tenuto conto, quindi, che nelle more dell'adozione di uno o più decreti ai sensi del predetto art. 3, comma 3, si rende comunque necessario assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna nei territori interessati dallo stato di emergenza, ad eccezione di quelli di Chieti e Bucchianico;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto nei predetti territori della Regione Abruzzo non interessati dalle disposizioni contenute all'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147;


Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Abruzzo è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di



cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1021 del 12 settembre 2023, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati, ad eccezione di quelli relativi ai Comuni di Chieti e Bucchianico, di cui all'allegato A alla presente ordinanza. Per gli interventi di cui all'allegato B si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 40 del 2025.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Abruzzo è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1021/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza, ad eccezione di quelli relativi ai Comuni di Chieti e Bucchianico, di cui all'allegato A alla presente ordinanza. Il medesimo soggetto responsabile provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificati nella citata ordinanza n. 1021/2023.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1021/2023, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Abruzzo, dei soggetti già individuati dal Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1021/2023 nonché di soggetti non già individuati dal medesimo Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili per tali interventi sulla contabilità speciale n. 6418 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1021/2023, che viene al medesimo intestata fino al 27 agosto 2027. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10.

6. Il Soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei Piani di cui al comma 2, con riferimento agli interventi di cui all'allegato A alla presente ordinanza, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi all'evento emergenziale in trattazione.


8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Abruzzo che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi



quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.


La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2026

*Il Capo del Dipartimento: CICILIANO*

ALLEGATO A

<b>ALL. A - FUORI CRATERE CHIETI E BUCCHIANICO CH</b>					
<b>A1 - OCDPC 1021/2023 (art.1) - Piano Approvato Interventi Urgenti finanziamento delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 - € 4.120.000,00</b>					
Voci di Piano	Importi Piano	CUP	Soggetti Attuatori	Liquidazioni nell'ambito della vigenza dello SE	Residui attivi da utilizzare
Soccorso ed assistenza alla popolazione	€ 5.150,00		Comuni	€ 3.150,00	€ 2.000,00
Contributi di autonoma sistemazione	€ 9.510,00		Comune di Valle Castellana TE		€ 9.510,00
Somme Urgenze Comuni	€ 1.592.112,95	Vari	Comuni	€ 1.554.632,29	€ 37.480,66
Somme Urgenze Province	€ 565.374,20	Vari	Province	€ 565.374,20	
Interventi Agenzia Regionale di Protezione Civile	€ 120.000,00	Vari	Agenzia regionale di PC		€ 120.000,00
Somme Urgenze Geni Civili	€ 82.809,52	Vari	Geni Civili		€ 82.809,52
<b>TOTALI A1</b>	<b>€ 2.374.956,67</b>			<b>€ 2.123.156,49</b>	<b>€ 251.800,18</b>
<b>A2 - OCDPC 1021/2023 (art.li 1 e 4) - Piano Approvato Fabbisogni, ulteriori Interventi Urgenti e prime misure di sostegno economico per privati ed AE finanziamento delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024 - € 10.930.000,00</b>					
Voci di Piano	Importi Piano	CUP	Soggetti Attuatori	Liquidazioni nell'ambito della vigenza dello SE	Residui attivi da utilizzare
Comuni – Interventi urgenti e indifferibili da eseguire con priorità € 2.065.000,00 da Piano Approvato	€ 65.000,00	G58H24001040001	Comune di Archi CH	€ 34.814,46	€ 30.185,54
Geni Civili regionali – Interventi urgenti eseguiti da ristorare	€ 1.567.880,06	Vari	Servizi Geni Civili regionali		€ 1.567.880,06
Interventi urgenti prioritari Province	€ 2.750.000,00	Vari	Amministrazione Provinciali		€ 2.750.000,00
Interventi urgenti prioritari Geni Civili regionali	€ 1.600.000,00	Vari	Servizi Geni Civili regionali		€ 1.600.000,00
Prime misure economiche di sostegno in favore di privati € 940.070,00 da Piano Approvato	€ 640.070,00		Amministrazione Comunali	€ 584.758,50	€ 55.311,50
Prime misure economiche di sostegno in favore di attività economiche e produttive	€ 598.614,61		Amministrazione Comunali	€ 531.117,21	€ 67.497,40
Contributi di autonoma sistemazione € 1.123.123,33 da Piano approvato	€ 9.510,00		Comune di Valle Castellana TE		€ 9.510,00
<b>TOTALI A2</b>	<b>€ 7.231.074,67</b>			<b>€ 1.150.690,17</b>	<b>€ 6.080.384,50</b>
<b>TOTALI A</b>	<b>€ 9.606.031,34</b>			<b>€ 3.273.846,66</b>	<b>€ 6.332.184,68</b>



ALLEGATO B

ALL. B - CRATERE CHIETI E BUCCHIANICO CH					
B1 - OCDPC 1021/2023 (art.1) - Piano Approvato Interventi Urgenti finanziamento delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 - € 4.120.000,00					
Voci di Piano	Importi Piano	CUP	Soggetti Attuatori	Liquidazioni nell'ambito della vigenza dello SE	Residui attivi da utilizzare
Contributi di autonoma sistemazione	€ 1.145.043,33		Comuni di Chieti e Bucchianico CH	€ 1.145.043,33	
Interventi urgenti Comune di Chieti	€ 600.000,00	E76H2400000001	Comune di Chieti	€ 180.000,00	€ 420.000,00
<b>TOTALI B1</b>	<b>€ 1.745.043,33</b>			<b>€ 1.325.043,33</b>	<b>€ 420.000,00</b>
B2 - OCDPC 1021/2023 (art.li 1 e 4) - Piano Approvato Fabbisogni, ulteriori Interventi Urgenti e prime misure di sostegno economico per privati ed AE finanziamento delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024 - € 10.930.000,00					
Voci di Piano	Importi Piano	CUP	Soggetti Attuatori	Liquidazioni nell'ambito della vigenza dello SE	Residui attivi da utilizzare
Comuni - Interventi urgenti e indifferibili da eseguire con priorità € 2.065.000,00 da Piano Approvato	€ 1.400.000,00	E72D24000240001	Comune di Chieti		€ 1.400.000,00
	€ 300.000,00	E74F24001850001	Comune di Chieti	€ 90.000,00	€ 210.000,00
	€ 300.000,00	E74D24002200001	Comune di Chieti		€ 300.000,00
Prime misure economiche di sostegno in favore di privati € 940.070,00 da Piano Approvato	€ 300.000,00		Comune di Chieti		€ 300.000,00
Contributi di autonoma sistemazione € 1.123.123,33 da Piano approvato	€ 1.113.613,33		Comuni di Chieti e Bucchianico CH	€ 382.119,27	€ 731.494,06
Contributo per personale di supporto al Comune di Chieti € 285.312,00 da Piano Approvato	€ 285.312,00		Comune di Chieti		€ 285.312,00
<b>TOTALI B2</b>	<b>€ 3.698.925,33</b>			<b>€ 472.119,27</b>	<b>€ 3.226.806,06</b>
<b>TOTALI B1+ B2</b>	<b>€ 5.443.968,66</b>			<b>€ 1.797.162,60</b>	<b>€ 3.646.806,06</b>
B3 - Contributi Autonoma sistemazione Chieti - Bucchianico successivi alla fine dello stato di emergenza (28 agosto 2025) finanziamento - delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025 - € 2.165.600,00					
Contributi di autonoma sistemazione successivi alla scadenza dello stato di emergenza	€ 2.165.600,00		Comuni di Chieti e Bucchianico CH		€ 2.165.600,00
<b>TOTALI B3</b>	<b>€ 2.165.600,00</b>				<b>€ 2.165.600,00</b>
<b>TOTALI B</b>	<b>€ 7.609.568,66</b>			<b>€ 1.797.162,60</b>	<b>€ 5.812.406,06</b>

26A02880

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 maggio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di netupitant/palonosetron, «Akynzeo». (Determina n. 687/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;



Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo

sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;


Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13 - 17 aprile 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

AKYNZEO



descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio on-line <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

*Il Presidente:* NISTICÒ

#### ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

#### Nuove confezioni:

AKYNZEO;

principio attivo: netupitant/palonosetron;

codice ATC - A04AA55;

EMA/X/0000258060;

titolare: Helsinn Birex Pharmaceuticals LTD;

GUUE 31 marzo 2026.

#### Indicazioni terapeutiche:

«Akynzeo» è indicato negli adulti per la:

prevenzione della nausea e del vomito acuti e ritardati, associati a chemioterapia oncologica a base di cisplatino altamente emetogena;

prevenzione della nausea e del vomito acuti e ritardati, associati a chemioterapia oncologica moderatamente emetogena.

#### Modo di somministrazione

Per uso orale.

Può essere assunta con o senza cibo.

Spremere l'intero contenuto della bustina direttamente in bocca.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1001/005 - A.I.C.: 044201059 /E in base 32: 1B4X33 - 300 mg / 0,50 mg - sospensione orale in bustina - uso orale - bustina (PET/ALU/PE) 10 ml - 1 bustina;

EU/1/15/1001/006 - A.I.C.: 044201061 /E in base 32: 1B4X35 - 300 mg / 0,50 mg - sospensione orale in bustina - uso orale - bustina (PET/ALU/PE) 10 ml - 4 × 1 bustine (dose unitaria).

#### Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

#### Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

#### Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

#### Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo (RRL).

26A02772

DETERMINA 26 maggio 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di relugolix, «Orgovyx».** (Determina n. 688/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento



dell'Agencia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agencia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agencia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agencia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agencia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3,

prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012 n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025 n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13 - 17 aprile 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

- ORGOVYX

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5



della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *online* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

*Il Presidente:* NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

ORGOVYX

Principio attivo: Relugolix

Codice ATC - L02BX04

EMA/VR/0000272899

Titolare: Accord Healthcare, S.L.U.

GUUE 31/03/2026

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Orgovyx» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma prostatico in stadio avanzato sensibile agli ormoni.

Modo di somministrazione

Il trattamento con «Orgovyx» deve essere iniziato e supervisionato da medici specialisti esperti nel trattamento medico del cancro alla prostata.

Per uso orale.

«Orgovyx» può essere assunto con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2). Le compresse devono essere assunte con un po' di liquido secondo necessità e devono essere ingerite intere

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1642/003 A.I.C.: 050079033 /E in base 32: 1HS99T

120 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) - 30 compresse

EU/1/22/1642/004 A.I.C.: 050079045 /E in base 32: 1HS9B5

120 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) - 90 compresse

EU/1/22/1642/005 A.I.C.: 050079058 /E in base 32: 1HS9BL

120 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) in una scatola - 90 compresse

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo benefico/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri identificati dalle regioni o di specialisti oncologo, urologo (RRL).


26A02773

DETERMINA 26 maggio 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di risankizumab, «Skyrizi».** (Determina n. 689/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;



Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medi-

cinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;


Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 31 marzo 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio pro-



cedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13-17 aprile 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SKYRIZI,

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

*Il Presidente:* NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda

di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

*Nuove confezioni.*

SKYRIZI.

Principio attivo: risankizumab.

Codice ATC - L04AC18.

Codice procedura: EMEA/H/C/004759/II/0056/G.

Titolare: Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG.

GUUE 31 marzo 2026.

*Indicazioni terapeutiche.*

Malattia di Crohn.

«Skyrizi» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo, che hanno manifestato una risposta inadeguata, una perdita di risposta o un'intolleranza alla terapia convenzionale o a una terapia biologica.

Colite ulcerosa.

«Skyrizi» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo, che hanno manifestato una risposta inadeguata, una perdita di risposta o un'intolleranza alla terapia convenzionale o a una terapia biologica.

*Modo di somministrazione.*

Questo medicinale deve essere usato sotto la guida e la supervisione di un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento di condizioni per le quali «Skyrizi» è indicato.

«Skyrizi» deve essere somministrato mediante iniezione sottocutanea.

L'iniezione deve essere somministrata nella coscia o nell'addome. «Skyrizi» non deve essere iniettato in aree dove la cute è sensibile, sede di lividi, eritematosa, ispessita o danneggiata.

«Skyrizi» 180 mg e 360 mg soluzione iniettabile in cartuccia.

I pazienti possono somministrarsi da soli «Skyrizi» dopo aver ricevuto una adeguata formazione nella tecnica di iniezione sottocutanea con l'iniettore *on-body*. I pazienti devono essere informati di leggere il paragrafo 7 «Istruzioni per l'uso» riportato nel foglio illustrativo prima della somministrazione.

«Skyrizi» 90 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Questo medicinale deve essere somministrato da un operatore sanitario.

Devono essere iniettate quattro siringhe preriempite per ottenere la dose completa di 360 mg. Le quattro iniezioni devono essere somministrate in differenti zone anatomiche (vedere le istruzioni per la somministrazione fornite con il foglio illustrativo).

«Skyrizi» 180 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita.

I pazienti possono somministrarsi da soli «Skyrizi» dopo aver ricevuto una adeguata formazione nella tecnica di iniezione sottocutanea con la siringa preriempita. I pazienti devono essere informati di leggere il paragrafo 7 «Istruzioni per l'uso» riportato nel foglio illustrativo prima della somministrazione.

Deve essere iniettata una siringa preriempita per somministrare la dose di mantenimento di 180 mg.

Devono essere iniettate due siringhe preriempite per somministrare la dose di mantenimento di 360 mg. Le due iniezioni devono essere somministrate in differenti zone anatomiche.



## Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1361/008 A.I.C. n.: 047821083/E in base 32: 1FMD8V - 180 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1,2 mL (150 mg/mL) - 1 siringa preriempita;

EU/1/19/1361/009 A.I.C. n.: 047821095/E in base 32: 1FMD97 - 180 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1,2 mL (150 mg/mL) - 2 siringhe preriempite.

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.*

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista e gastroenterologo (RRL).

26A02774

## CORTE DEI CONTI

DELIBERA 14 maggio 2026.

**Linee guida per la relazione del collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2025.** (Delibera n. 13/SEZAUT/2026 /INPR).

LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 14 maggio 2026;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione del collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio per l'esercizio 2025 è stato trasmesso con nota, prot. n. 5316 dell'8 maggio 2026, del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie;


Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 5323 dell'11 maggio 2026, con la quale è stata convocata l'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di referto della Sezione delle autonomie, prot. n. 5329 dell'11 maggio 2026, con la quale è stata comunicata ai componenti del Collegio la possibilità di partecipazione anche tramite collegamento da remoto;

Uditi i relatori, Presidente Maria Annunziata Rucireta, consiglieri Elena Tomassini, Francesco Sucameli;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il relativo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2025, cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213.



La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato nell'adunanza del 14 maggio 2026.

*Il Presidente:* CARLINO

*I relatori:* RUCIRETA, TOMASSINI, SUCAMELI

Depositata in segreteria il 27 maggio 2026

*Il dirigente:* GALLI

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 166 SS., DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 E DELL'ART. 1, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO IN LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213

1. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento delle attività di controllo, la Sezione delle autonomie provvede annualmente all'approvazione delle linee guida per la redazione della relazione sul bilancio di esercizio da parte dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale. Tale attività si colloca nel quadro delle disposizioni, rafforzate in coerenza con i vincoli europei, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, richiamando il comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rinvia alle modalità e alle procedure previste dall'art. 1, commi 166 e seguenti, del medesimo articolo della legge citata.

I controlli in questione hanno ad oggetto il punto terminale della «tutela multilivello» del diritto alla salute, entro la quale lo Stato definisce i livelli essenziali di assistenza e vigila sulla loro uniforme erogazione, mentre le regioni e le province autonome organizzano i servizi sanitari sul territorio e, nel rispetto dei principi di universalità del diritto e dell'uguaglianza nell'accesso alle cure, ne garantiscono l'erogazione tramite i propri enti. Questi ultimi provvedono alla gestione diretta dell'assistenza sanitaria, sia distrettuale che ospedaliera, dando uniforme attuazione ai Livelli essenziali di assistenza (LEA). L'equilibrio del sistema è assicurato dalla sinergica coerenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale.

La giurisprudenza costituzionale sui LEA colloca da tempo chiaramente la spesa sanitaria tra le spese costituzionalmente necessarie, affermando che essa costituisce un *prius* rispetto alla decisione politica: «Infatti, mentre di regola la garanzia delle prestazioni sociali deve fare i conti con la disponibilità delle risorse pubbliche, dimensionando il livello della prestazione attraverso una ponderazione in termini di sostenibilità economica, tale ponderazione non può riguardare la dimensione finanziaria e attuativa dei LEA, la cui necessaria compatibilità con le risorse è già fissata attraverso la loro determinazione in sede normativa» (sent. n. 62/2020). La giurisprudenza recente (sentenze n. 201/2024, n. 174/2025, n. 122/2025) ha confermato che la garanzia dei LEA costituisce parametro vincolante sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello finanziario.

Le presenti linee guida intendono, nel loro complesso, consolidare il ruolo della relazione-questionario quale strumento unitario di supporto al controllo della Corte dei conti sul sistema sanitario pubblico, favorendo la trasparenza dei dati, l'emersione tempestiva dei rischi, la qualità della rappresentazione contabile e la tutela degli equilibri di bilancio funzionali all'effettiva garanzia del diritto alla salute.

Le relazioni degli organi di revisione, redatte secondo i criteri unitariamente definiti dalle presenti linee guida, hanno la finalità principale di consentire alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le verifiche sulla gestione economico-finanziaria degli enti che compongono il servizio sanitario.

L'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012 ha previsto che l'accertamento, da parte delle Sezioni regionali, della mancata copertura di programmi di spesa o dell'insussistenza della relativa sostenibilità

finanziaria determini l'obbligo, per gli enti interessati, di adottare entro i termini di legge i provvedimenti correttivi idonei a ripristinare gli equilibri di bilancio. La mancata adozione di tali provvedimenti correttivi, o l'inadeguatezza degli stessi, comporta la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa che siano causa di squilibri finanziari. Tuttavia, l'applicazione di tale misura deve essere bilanciata con il diritto fondamentale alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione, che impone l'uniforme garanzia dei livelli essenziali di assistenza e rende costituzionalmente necessaria la spesa destinata all'offerta dei relativi servizi.

I controlli in parola sono funzionali al monitoraggio dei rischi per gli equilibri di bilancio e hanno natura tecnico-contabile. Essi restano, pertanto, distinti dai controlli sulla gestione, aventi fonte nella legge n. 20 del 1994 e nella legge n. 131 del 2003, diretti a verificare le modalità di utilizzo delle risorse, la qualità dei servizi assicurati alla collettività e l'efficienza delle procedure. Mentre i primi sono strutturati per legge, i secondi sono affidati alle scelte di programmazione delle Sezioni territoriali, che possono decidere di completare in tal modo il quadro delle proprie valutazioni, prendendo come primario riferimento di base lo stato di erogazione dei LEA. Il questionario allegato alle presenti linee guida, avente ad oggetto non solo la coerenza e l'affidabilità dei dati finanziari e la correttezza dei saldi di bilancio, ma anche alcuni profili di carattere gestionale che non trovano immediato riflesso nei documenti contabili, offre uno strumento istruttorio standardizzato che può costituire base comune per l'eventuale avvio di ulteriori percorsi di analisi.

2. Per quanto riguarda i contenuti, l'aggiornamento delle linee guida per il bilancio di esercizio 2025 si pone in linea di continuità con l'impianto già adottato per il precedente esercizio, confermando il raccordo con gli organi di revisione e valorizzandone i pareri sui bilanci preventivi e consuntivi, attraverso quesiti volti a verificarne i contenuti e il grado di recepimento delle osservazioni formulate.

Pur riaffermando tale linea di continuità, le informazioni da raccogliere sono state ulteriormente riorganizzate, aggiornate e selezionate, al fine di rafforzare la qualità conoscitiva dello strumento, migliorare la comparabilità delle risposte e contenere, al contempo, gli oneri informativi a carico degli enti e dei collegi sindacali.


In tale prospettiva, il questionario è stato ulteriormente affinato mediante la revisione di taluni quesiti descrittivi, sostituiti o integrati con richieste maggiormente verificabili e suscettibili di lettura comparata nel tempo, ferma restando l'esigenza di non trasformare lo strumento in un modulo istruttorio eccessivamente analitico.

L'aggiornamento per il bilancio d'esercizio 2025 conferma, pertanto, la funzione del questionario quale strumento di rilevazione omogenea dei principali profili di rischio finanziario, patrimoniale e gestionale, evitando che le linee guida assumano carattere eccessivamente analitico o sostitutivo dell'attività istruttorie proprie delle Sezioni regionali. Ben potranno le Sezioni regionali, nell'esercizio dei controlli a loro assegnati, servirsi della base sintetica fornita dal questionario, in vista degli ulteriori approfondimenti che ritengano appropriati in considerazione delle criticità o degli scostamenti emersi *prima facie*.

3. Sul piano soggettivo, il questionario conserva una struttura aperta quanto ai soggetti tenuti alla compilazione, in modo da adattarsi anche ad enti del servizio sanitario non espressamente contemplati dall'art. 19 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Tra questi assumono rilievo, in particolare, la Gestione sanitaria accentrata, quale specifico centro di responsabilità di livello regionale che gestisce direttamente una quota di finanziamento sanitario, le Aziende zero e gli altri enti sanitari istituiti in ambito regionale secondo i rispettivi ordinamenti.

Si elencano di seguito gli enti sanitari da sottoporre a verifica, ferma restando la possibilità per ogni Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di individuare ulteriori strutture, sulla base della singola legislazione regionale e della concreta specificità territoriale:

- aziende sanitarie locali;
- aziende sanitarie provinciali;
- aziende di tutela della salute;
- aziende ospedaliere;
- aziende socio-sanitarie territoriali;
- policlinici universitari;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- agenzie regionali per l'emergenza sanitaria;



gestioni sanitarie accentrate;  
aziende zero (o simili);  
istituti zooprofilattici sperimentali;

ospedali ritenuti dalle Sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali;

altri enti istituiti in ambito sanitario, in aderenza alle normative regionali, non compresi nell'elenco precedente.

Per garantire la coerenza delle risposte, è stata confermata la casella «Non ricorre la fattispecie», da utilizzare per i quesiti pensati specificamente per aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere o altri enti operativi, ma non applicabili a soggetti aventi diversa natura o funzione. In tal modo, anche questi ultimi possono procedere alla compilazione del questionario senza alterare l'omogeneità dei dati raccolti.

4. Dal punto di vista oggettivo, il questionario, conservando una impostazione coerente con l'architettura del bilancio, è finalizzato a fornire un quadro organico e sistematico della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale degli enti, nonché del rispetto dei vincoli normativi e degli obiettivi di finanza pubblica.

Rimane confermata la struttura in due macro-sezioni, dedicate rispettivamente al regolare svolgimento del ciclo contabile e all'analisi dettagliata del bilancio.

Le domande muovono dal rispetto del limite di copertura contabile e dalle verifiche preliminari, per poi seguire le principali grandezze dello Stato patrimoniale attivo e passivo e del conto economico. Con riferimento ai profili sostanziali dell'offerta di servizi, viene confermata la specifica attenzione alla copertura finanziaria della spesa destinata ai livelli essenziali di assistenza, con riguardo alla contabilità analitica e alla corretta allocazione delle risorse necessarie a garantire i servizi essenziali. Ulteriori approfondimenti sono orientati ai profili di attendibilità delle poste attive e passive, con conferma delle verifiche concernenti la congruità dei fondi rischi, del fondo svalutazione crediti, del contenzioso in essere e della corretta contabilizzazione di poste suscettibili di alterare la rappresentazione del risultato economico o della situazione patrimoniale.

È opportuno evidenziare che i quesiti del questionario riguardano anche il terzo certificatore, benché il riferimento esplicito sia unicamente al collegio sindacale.

Nell'ambito di tale impianto, sono stati aggiornati diversi quesiti alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta e delle criticità emerse nell'attività di controllo svolta dalle Sezioni regionali. Tra le principali innovazioni del questionario si segnalano specifici approfondimenti concernenti settori che hanno evidenziato crescente rilievo finanziario e gestionale nel sistema sanitario.

In particolare, sono state introdotte o rafforzate verifiche concernenti:

a) crediti da *payback* e relativa esigibilità: è stata posta attenzione ai crediti connessi ai meccanismi di *payback*, con particolare riguardo alla loro effettiva esigibilità, alla presenza di eventuali contenziosi e alla congruità degli accantonamenti effettuati secondo criteri di prudenza contabile;

b) gestione del personale e passività potenziali: sono stati implementati i quesiti relativi alla spesa e alla gestione del personale, con specifica considerazione dei fenomeni suscettibili di generare passività differite o oneri ulteriori, tra i quali ferie maturate e non godute, fondi contrattuali e corretta imputazione dei relativi costi;

c) processi organizzativi ad impatto economico-finanziario: sono stati valorizzati alcuni profili organizzativi, rilevanti in quanto suscettibili di produrre effetti sui costi, sui tempi di erogazione delle prestazioni e sulla sostenibilità complessiva del servizio, tra cui i sistemi di monitoraggio delle attività assistenziali, dei flussi di accesso e dei tempi di risposta nelle principali aree operative;

d) aggiornamento normativo e *compliance* digitale: sono stati aggiornati i quesiti relativi alla digitalizzazione dei processi sanitari e alla prescrizione dematerializzata, alla luce delle più recenti innovazioni normative e del progressivo consolidamento dell'interoperabilità tra sistemi informativi sanitari.

La Sezione I, dedicata alle domande generali preliminari, mira a verificare la regolarità formale e sostanziale del ciclo di programmazione, gestione e rendicontazione. In questa parte il questionario approfondisce, da un lato, le modalità e i tempi di adozione e approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio d'esercizio e, dall'altro, l'eventuale presenza di anomalie riscontrate in sede di previsione o di consuntivazione.

L'attenzione al profilo della *compliance* con il sistema giuridico dell'armonizzazione contabile resta confermata, mediante quesiti volti a verificare la correttezza delle fonti utilizzate per la costruzione del bilancio e a prevenire il ricorso a fonti regionali atipiche, di *soft law* o di natura primaria o secondaria, che risultino alternative o in contrasto con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

In merito alle condizioni di pareggio del bilancio economico preventivo, viene confermato l'approfondimento specifico sul parere del collegio sindacale previsto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011, al fine di evidenziare eventuali criticità già nella fase iniziale della programmazione, con riferimento al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario. Viene, inoltre, monitorato il rispetto dell'art. 30 del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla luce dei chiarimenti forniti dalla sentenza n. 157 del 2020 della Corte costituzionale, al fine di garantire coerenza e correttezza nella rappresentazione dei risultati economici.

Particolare rilievo è attribuito al giudizio espresso dal collegio sindacale o dal terzo certificatore, alla conformità dei documenti contabili agli schemi e ai principi previsti dalla normativa vigente e alla presenza di strumenti di contabilità analitica idonei a garantire la separazione tra spesa per livelli essenziali di assistenza e spesa per attività *extra-LEA*.

La sezione affronta, inoltre, i temi del risultato di esercizio, delle modalità di copertura delle eventuali perdite, della gestione delle partecipazioni e dei rapporti con la regione/provincia autonoma, nonché delle attività di circolarizzazione e riconciliazione dei crediti e dei debiti e della gestione del contenzioso.

All'interno della Sezione I trova spazio anche una parte specificamente dedicata ai vincoli, con particolare riferimento alla spesa per il personale, in modo da consentire un'analisi anticipata della coerenza della gestione con i vincoli normativi. In tale ambito, l'aggiornamento per il 2025 tiene conto delle disposizioni intervenute in materia di limiti alla spesa di personale, con specifico riferimento all'art. 5 del decreto-legge n. 73 del 2024. I quesiti, infatti, sono finalizzati a verificare il rispetto dei limiti normativi e delle indicazioni regionali, nonché la corretta determinazione del costo delle diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con la disciplina di finanza pubblica.


La Sezione II è, invece, incentrata sull'analisi di dettaglio del bilancio, articolandosi nelle parti relative allo Stato patrimoniale, al conto economico e ai profili gestionali.

Per quanto riguarda l'equilibrio a consuntivo, resta centrale l'attenzione alla solidità patrimoniale dell'ente, attraverso gli indicatori di copertura delle immobilizzazioni e di auto-copertura globale delle immobilizzazioni, nonché alla riclassificazione del patrimonio netto, con esclusione delle componenti già vincolate al finanziamento degli investimenti o comunque destinate e, per tale ragione, oggetto di sterilizzazione a livello di conto economico.

Con riferimento allo Stato patrimoniale, il questionario esamina in modo analitico le principali voci dell'attivo e del passivo, soffermandosi, tra l'altro, sulla gestione delle immobilizzazioni, delle rimanenze e dei crediti, sulla corretta costituzione dei fondi rischi e oneri e sulla consistenza e composizione dell'indebitamento. Ampio spazio è, inoltre, dedicato alla verifica della rappresentazione dei debiti, dei rapporti con i fornitori, delle cessioni di credito e dell'eventuale ricorso a mutui o anticipazioni di tesoreria.

In relazione allo Stato patrimoniale attivo, è confermata l'analisi relativa alla qualità e realizzabilità dell'attivo, con particolare attenzione al fondo svalutazione crediti, alla composizione temporale dei crediti, alla presenza di crediti a rischio prescrizione e alla congruità delle misure correttive adottate sul piano della rappresentazione contabile.

Tra le innovazioni del questionario per l'esercizio 2025 rientra lo specifico approfondimento sui crediti derivanti dal *payback* dei dispositivi medici. Il quesito è volto a verificare l'effettiva esigibilità degli importi iscritti in bilancio, anche alla luce dello stato dei contenziosi e delle procedure di definizione agevolata, nonché la presenza di eventuali quote a rischio e dei correlati accantonamenti, ovvero le motivazioni della mancata costituzione degli stessi. Tale verifica risponde all'esigen-



za di assicurare una rappresentazione prudente e attendibile delle poste attive, evitando la sovrastima di crediti la cui riscossione risulti incerta o condizionata da contenziosi e da procedure ancora in corso.

Nell'ambito dell'analisi del passivo, il questionario conferma le verifiche mirate a garantire una rappresentazione affidabile della situazione finanziaria dell'ente.

Un primo profilo riguarda i debiti verso fornitori e le note di credito a scomputo dei medesimi. Viene posta particolare attenzione alla corretta contabilizzazione di tali poste, che possono incidere sull'attendibilità dei saldi finali di bilancio ove non siano correttamente registrate.

In secondo luogo, viene esaminata l'esposizione verso istituti finanziatori, con specifica considerazione degli effetti derivanti dalle registrazioni contabili relative alle operazioni di *factoring*, al fine di valutare l'impatto effettivo sull'indebitamento e sulle eventuali anticipazioni di liquidità.

Il controllo sui limiti all'indebitamento rimane collocato nella sezione relativa al passivo dello Stato patrimoniale, ove risulta possibile verificare in modo più puntuale l'esposizione debitoria dell'ente, anche alla luce dei vincoli costituzionali e legislativi relativi al ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

Il questionario dedica inoltre attenzione ai fondi rischi e oneri, con riguardo sia alla classificazione completa dei rischi individuati sia alla verifica del contenzioso in essere e della congruità degli accantonamenti, secondo criteri idonei a garantire che i potenziali oneri futuri siano adeguatamente coperti e correttamente rappresentati in bilancio.

Nella parte dedicata al conto economico, mantenuta in continuità con il passato, particolare rilievo assumono le verifiche relative alla corrispondenza tra contributi in conto esercizio iscritti nel valore della produzione e gli atti di finanziamento regionali, nonché al trasferimento per cassa del finanziamento sanitario complessivo entro la chiusura dell'esercizio.

Sono confermate le verifiche concernenti i ricavi da compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie, ivi compresi i *ticket* relativi alle prestazioni di pronto soccorso in codice bianco nei casi previsti dalla legge.

Specifici approfondimenti sono inoltre riservati alla verifica dell'attività libero-professionale intramoenia, nonché alla spesa sostenuta per l'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori privati accreditati, in relazione al rispetto dei limiti normativi e degli equilibri economico-finanziari della gestione.

In materia di assistenza farmaceutica, i quesiti sono orientati alla valutazione delle modalità di distribuzione dei medicinali, dell'andamento della spesa complessiva e dell'eventuale riconoscimento dell'aggio alle farmacie convenzionate.

Ulteriori profili di analisi riguardano l'adeguatezza dei sistemi di controllo dei costi e la corretta rilevazione degli oneri finanziari, al fine di presidiare il rischio di effetti pregiudizievoli sull'equilibrio economico e sulla sostenibilità della gestione dell'ente.

La parte gestionale del questionario consente di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno, dell'assetto organizzativo e delle procedure amministrative, nonché il grado di attuazione di misure volte a garantire appropriatezza, qualità e sicurezza delle prestazioni sanitarie.

Ampliando un'impostazione già adottata negli anni precedenti, l'attenzione viene posta su alcuni fattori di *performance* gestionale suscettibili di produrre riflessi sugli equilibri economico-finanziari. Tra questi figurano, l'attività intramoenia, il rispetto dei vincoli sulla spesa farmaceutica, l'utilizzo dei prodotti biosimilari, l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e ospedaliera da privati accreditati, il monitoraggio delle attività assistenziali e dell'appropriatezza delle prestazioni. In tale ambito rientrano anche le verifiche relative alla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, il monitoraggio e la gestione del rischio sanitario, la programmazione e gestione delle scorte di magazzino, nonché la presenza di sistemi informatici idonei alla verifica delle giacenze e alla corretta tenuta della documentazione di carico e scarico.

Viene inoltre aggiornato il quesito relativo alla prescrizione della ricetta elettronica, con riferimento al rispetto della disciplina vigente e agli aggiornamenti normativi più recenti, compresi i profili di integrazione con i sistemi informativi sanitari. La previsione mira a valorizzare la corretta alimentazione dei flussi informativi e l'affidabilità dei dati che ne derivano.

Tra i profili gestionali oggetto di attenzione rientrano la programmazione del fabbisogno di personale, le procedure di reclutamento, l'or-

ganizzazione e la contrattazione integrativa. Per il 2025 il questionario rafforza, con approccio selettivo, il monitoraggio dei fondi contrattuali, concentrando il dettaglio sui casi di criticità, al fine di presidiare gli equilibri di bilancio senza aggravare gli oneri informativi. È inoltre posta specifica attenzione alla gestione e contabilizzazione del fondo ferie, con verifiche sulle indicazioni regionali, sulla ricognizione delle ferie maturate e non godute e sull'eventuale presenza di ferie eccedenti i termini normativi, al fine di intercettare potenziali passività e rischi gestionali.

Restano altresì oggetto di rilevazione gli interventi di edilizia sanitaria sopra soglia comunitaria, le relative fonti di finanziamento, lo stato di avanzamento e i costi sostenuti, nonché l'acquisizione di apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, anche in relazione alla loro effettiva entrata in funzione e ai loro effetti sul miglioramento dell'efficienza e sulla riduzione dei tempi di attesa.

Il questionario si chiude con una parte riservata al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla Missione 6, componenti 1 e 2. La disciplina ministeriale ha previsto che la regione o provincia autonoma, quale soggetto attuatore, possa esercitare il ruolo direttamente ovvero congiuntamente e in solido con gli enti del servizio sanitario regionale eventualmente delegati. In tale quadro, il questionario consente di acquisire elementi sul ruolo dell'ente quale soggetto attuatore o soggetto attuatore esterno, sull'avanzamento degli investimenti e su eventuali ritardi nella realizzazione di uno o più progetti rispetto al cronoprogramma.

È infine previsto uno spazio per note e osservazioni conclusive, destinato a consentire al collegio sindacale o al terzo certificatore di integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi, chiarimenti o valutazioni di sintesi riferite ai singoli quesiti o all'andamento complessivo della gestione.

5. Come per le precedenti linee guida, è perseguita la razionalizzazione e semplificazione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni e degli organi di controllo. A tal fine non sono richieste informazioni già ricavabili da banche dati pubbliche, quali quelle concernenti i quadri relativi al conto economico e allo Stato patrimoniale disponibili su OpenBDAP o quelle riferibili a eventuali partecipazioni degli enti sanitari in altri organismi, riscontrabili dalla banca dati Partecipazioni gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.

Nel ribadire l'importanza dei flussi informativi in BDAP e nelle altre banche dati pubbliche ai fini del monitoraggio e del coordinamento della finanza pubblica, si sottolinea che il collegio sindacale è comunque tenuto a verificare la coerenza dei dati presenti nella piattaforma Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro e in OpenBDAP con quanto risultante dai documenti contabili dell'ente, almeno a livello dei principali aggregati.

Al fine di fornire alle Sezioni regionali un quadro esaustivo, il collegio sindacale trasmette, unitamente al questionario, anche la nota integrativa, la relazione sulla gestione e il parere reso sul bilancio di esercizio.


Per procedere alla compilazione della relazione-questionario, l'organo di revisione accede alla piattaforma informatica dedicata della Corte dei conti all'indirizzo <https://questionari.corteconti.it/survey>. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.

Per accedere al questionario, gli utenti devono essere profilati sul sistema GET (<https://servizifitnet-get.corteconti.it/>).

Se l'utente non è ancora profilato, verrà automaticamente indirizzato alla pagina dedicata per la richiesta di prima profilazione; una volta completata la procedura, la richiesta dovrà essere approvata dalla Sezione regionale di controllo competente per ambito territoriale. L'abilitazione del profilo sarà comunicata tramite *mail*. I profili abilitati alla compilazione del questionario SSN sono quelli del Presidente del collegio sindacale (PC) o del terzo certificatore (PC) e del collaboratore del collegio (CC).

L'accesso a tutti i sistemi informativi della Corte dei conti avviene tramite SPID, CIE o CNS.

Per esigenze connesse allo sviluppo del *software*, la relazione-questionario disponibile *on-line* potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La Sezione delle autonomie comunicherà la data a partire dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione *on-line*.



## DATI GENERALI

## QUESTIONARIO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, co. 170, Legge n. 266/2005)

del Collegio sindacale o del Terzo certificatore dell'Azienda

sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione:

Nel caso di Terzo certificatore specificare le modalità organizzative adottate dalla Regione (componente o collegio dei revisori dei conti regionale, struttura amministrativa interna indicando quale, incarico esterno, altro):

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

Posta elettronica certificata:

## Dati identificativi dell'ente

Tipologia di Ente

Anno di competenza

2025

Posta elettronica certificata:

Popolazione residente al 31/12/2025:

Regione/Prov. Autonoma:

Codice Fiscale / Partita Iva Ente:

se Azienda Sanitaria:

L'azienda ha presidi ospedalieri?

Se SI, quanti e con quanti posti letto?

Numero Presidi:

Numero totale posti letto dell'azienda

(valore medio 2025)

ATTENZIONE DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE INCOMPLETI


se Azienda Ospedaliera/Ente ospedaliero classificato/IRCCS:

Numero Presidi:

Numero totale posti letto dell'azienda

(valore medio 2025)

Nota\*: Nella tipologia di ente inserire ospedale classificato nell'ipotesi in cui vi sia piena equiparazione agli enti del servizio sanitario regionale.



**SEZIONE I - DOMANDE GENERALI PRELIMINARI**

1. Con riferimento all'esercizio 2025:

a) il bilancio preventivo economico è adottato dal D.G. (indicare numero e data della determinazione)

b) il bilancio preventivo economico è approvato dalla giunta regionale in coerenza alle disposizioni di cui all'art. 25, d.lgs. n. 118/2011 e delle norme specifiche in materia di equilibrio (ad es. art. 4, co. 8, d.lgs. n. 502/1992, art. 10, co. 1, l. n. 724/1994, art. 6, d.lgs. n. 288/2003, art. 9, co. 2, d.lgs. n. 270/1993)?

b.1) Indicare gli estremi della delibera:

b.2) In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

c) il bilancio d'esercizio è adottato dal D.G. con determinazione (indicare numero e data della determinazione)

d) il bilancio d'esercizio è stato approvato dalla giunta regionale?

d.1) Indicare gli estremi della delibera:

2. Con riferimento al bilancio economico di previsione, indicare le anomalie riscontrate:

Anomalia riscontrata	SI/NO	Impatto (solo gestionale o rilevanza anche contabile)	Eventuali misure correttive adottate	Esito
Copertura della spesa obbligatoria				
Copertura della spesa non obbligatoria				
Copertura delle perdite pregresse				
Altre specificare				
Altre specificare				
Altre specificare				
Altre specificare				
Altre specificare				


3. Il Collegio sindacale (Terzo certificatore per la GSA) si è espresso positivamente nella relazione al bilancio preventivo economico prevista dall'art. 25, co. 3 del d.lgs. n. 118/2011?

3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4. Il bilancio di previsione economico contiene il piano degli investimenti previsto ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 118/2011?

4.1 Indicare quale è la percentuale di finanziamento degli investimenti a mezzo di mutuo o altre forme di indebitamento contenuto nel piano degli investimenti:

4.2 In caso di stipulazione di mutui, il costo della loro restituzione è stato finanziato/sostenuto con risorse provenienti dal perimetro sanitario (art. 20, d.lgs. n. 118/2011, in merito cfr. C. Cost. sent. n. 233/2022)?



5. Con riferimento al bilancio d'esercizio 2025, sono state riscontrate anomalie? [REDACTED]

5.1 In caso di risposta affermativa, indicare le anomalie riscontrate:

Macro-aree	Specificare l'anomalia in base alla <i>check list</i> del PAC (previsto dai decreti ministeriali 17 settembre 2012 e 1° marzo 2013)	Impatto (solo gestionale o rilevanza anche contabile)	Riflessi sul bilancio	Eventuali misure correttive adottate	Esito
A) Area requisiti generali					
B) CISA					
C) Consolidato regionale					
D) Area immobilizzazioni					
E) Area rimanenze					
F) Area crediti e ricavi					
G) Area disponibilità liquide					
H) Patrimonio netto					
I) Area debiti e costi					
Altre specificare					

5.1.1 Eventuali altre anomalie rilevate:

6. Il Collegio sindacale (Terzo certificatore per la GSA) ha formulato un giudizio positivo sul bilancio d'esercizio? [REDACTED]

6.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7. Il bilancio d'esercizio è stato redatto in ossequio agli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto dal d.lgs. n. 118/2011 e dai relativi provvedimenti attuativi? [REDACTED]

7.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:


8. Il bilancio d'esercizio (Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa) è redatto secondo lo schema definito con d.m. 20/03/2013 e d.m. 24/05/2019? [REDACTED]

8.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:


9. Il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione contengono tutte le informazioni prescritte dagli allegati 2/2 e 2/4 al d.lgs. n. 118/2011? [REDACTED]

9.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:




10. Nel caso di emanazione da parte della Regione/Provincia autonoma di specifiche linee guida per la tenuta della contabilità, dette linee guida sono coerenti con le disposizioni del d.lgs n. 118/2011 (artt. da 19 a 35 e allegato 1)? 


10.1 In caso di difformità delle linee guida alle disposizioni del d.lgs n. 118/2011, fornire spiegazioni:


11. L'Ente, sulla base delle linee guida per la compilazione del modello LA (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 147 - S.O. n. 23 del 25-6-2019), utilizza una contabilità analitica in grado di rispondere alle specifiche esigenze informative poste dai modelli CP e LA? 

11.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

12. Esiste, sulla base dell'art. 8 della legge n. 42/2009, una contabilità analitica, come previsto dalle Linee guida per la compilazione del modello LA, parte 1, paragrafo 1 (G.U. 25/06/2019) in grado di garantire il principio di separazione tra la spesa destinata ai LEA e quella destinata agli extra LEA (livelli aggiuntivi; disavanzo; edilizia sanitaria) secondo quanto rilevato come necessario nell'interpretazione della sentenza Corte cost. n. 169/2017? 

12.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:


13. Il bilancio di esercizio presenta una perdita? 

13.1 È stata integralmente coperta la perdita o rinviata a nuovo? 


13.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

13.2 Illustrare brevemente i motivi che hanno generato la perdita:





13.3 Illustrare i provvedimenti adottati dal Direttore Generale per il contenimento delle perdite o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale:


14. Il Collegio ha accertato che l'Ente abbia adottato gli opportuni provvedimenti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale? 

14.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:


15. Indicare l'utile o la perdita d'esercizio per il 2025 (ammontare in euro): 

15.1 L'eventuale utile d'esercizio 2025 è stato:


- (I) portato a compensazione delle perdite portate a nuovo 
- (II) accantonato a riserva al fine di finanziare nuovi investimenti 
- (III) accantonato a riserva senza una esplicita finalizzazione 
- (IV) altro, specificare:  


15.2 Nel caso di conseguimento di utile di esercizio devoluto alla Regione, sono state accertate le condizioni previste dall'articolo 30 d.lgs n. 118/2011? 

15.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:


16. Le informazioni sugli organismi partecipati allegata al bilancio d'esercizio 2025 sono congruenti con quelle inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro, applicativo Partecipazioni (ai sensi dell'art. 17, co. 4, d.l. n. 90/2014 e relativa legge di conversione)? 

16.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

17. L'ente ha effettuato un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016? 


17.1 In caso di risposta affermativa, dette partecipazioni sono coerenti con le finalità perseguibili ai sensi dell'art. 4, del d.lgs. n. 175/2016? 

17.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

18. L'Ente ha definito un sistema di controlli avente a oggetto il monitoraggio dell'andamento finanziario e l'assetto organizzativo degli organismi partecipati? 

18.1 Indicare la periodicità del controllo (mensile, trimestrale, altro):

18.2 Illustrare le modalità con le quali tale controllo viene esercitato e gli effetti dello stesso:



19. Nel caso di Gestione sanitaria accentrata presso la Regione (*idem* in caso di "Azienda Zero" o simili):

19.1 Esiste corrispondenza tra i dati della GSA e le risultanze del bilancio finanziario della Regione? [REDACTED]

19.1.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

19.2 A seguito delle verifiche di cassa, sono state riscontrate anomalie? [REDACTED]

19.2.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

19.3 Il responsabile regionale ha certificato la correttezza della rendicontazione trimestrale e annuale della Gestione Sanitaria Accentrata (art. 22, co.3, lett. d), d.lgs. n. 118/2011)? [REDACTED]

19.3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

20. Il Collegio sindacale (Terzo certificatore per la GSA) ha provveduto a circolarizzare i principali rapporti di credito e debito:

a) con la Regione/Provincia autonoma e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale? [REDACTED]

b) verso i fornitori? [REDACTED]

c) con l'eventuale centrale d'acquisto, azienda *capofila* e/o strutture similari? [REDACTED]

d) con gli organismi partecipati dell'ente sanitario? [REDACTED]

20.1 In caso di risposta negativa ad uno dei precedenti quesiti, indicare come il Collegio sindacale abbia verificato l'esistenza e la completezza dei principali rapporti di credito e debito:

21. Il Collegio sindacale (Terzo certificatore per la GSA) ha verificato che l'Ente, a seguito della circolarizzazione, abbia riconciliato i rapporti di credito e debito intercorrenti con soggetti terzi? [REDACTED]

21.1 In caso di risposta affermativa, indicare i principali rapporti di credito e debito non riconciliati e il relativo ammontare:

21.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

22. Esistono contenziosi sui crediti o sui debiti che possano incidere significativamente sull'equilibrio economico e/o finanziario dell'Ente? [REDACTED]


22.1 Per i contenziosi sono state raccolte informazioni ai fini della classificazione del rischio, sulla base degli IAS e OIC (oltre che l'IPSAS n. 19, 20 e ss.), i quali distinguono 4 categorie di rischio (certo, probabile, possibile, remoto)? [REDACTED]

22.2 La mappatura del rischio è stata attestata come conforme a corretta classificazione ad arte di ciascun legale incaricato (allegare la mappatura al questionario)? [REDACTED]

22.3 Indicare gli importi e se sono coperti da adeguati fondi rischi o svalutazione crediti:

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



**SEZIONE I - VINCOLI****A) PERSONALE**

1. Ai fini del rispetto, a livello regionale, del limite di cui all'art. 5, del d.l. n. 73/2024, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 11, del d.l. n. 35/2019 e relativa legge di conversione e ss.mm.ii., l'Ente ha ricevuto un obiettivo da parte della Regione/Provincia autonoma?

1.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente ha determinato il margine assunzionale in modo coerente?

1.1.1 Indicare l'obiettivo da parte della Regione/Provincia autonoma e le modalità di calcolo adottate:

1.2 Compilare la seguente tabella:

Descrizione		Importi (euro)
Spesa personale 2025	(A)	
Spesa personale 2018 incrementata ai sensi dell'art. 11, co. 1, d.l. n. 35/2019 e relativa legge di conversione	(B)	
Incremento spesa personale 2018 determinata in accordo con Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze (art. 11, co. 3, d.l. n. 35/2019 e relativa legge di conversione)	(C)	
Spesa personale 2018 incrementata ai fini della determinazione della spesa del 2023	(D=B+C)	0,00
Incremento della spesa ai sensi dell'art. 5, co. 1, d.l. n. 73/2024 e relativa legge di conversione	(E)	
Differenza tra le diverse grandezze della spesa personale	(F=A-(D+E))	0,00

1.3. Tenuto conto che il limite della spesa per il personale di cui all'art. 2, co. 71, della legge n. 191/2009 è a livello regionale, indicare la spesa per il personale dell'Ente nell'esercizio 2025:

	Importi (euro)
SPESA PER IL PERSONALE 2004 *	
Al netto di:	
Spese per arretrati di anni precedenti al 2004 per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro	
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni	
Totale netto spesa 2004	0,00
1,4% della Spesa	0,00
Dato Spesa 2004 da considerare per il calcolo (A)	0,00

	Importi (euro)
SPESA PER IL PERSONALE 2025 *	
Al netto di:	
Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenute successivamente al 2004	
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni	
Totale netto Spesa 2025 (B)	0,00
Differenza tra la spesa 2025 e la spesa 2004 da considerare per il calcolo	(B)-(A) 0,00

\* Il dato relativo alla Spesa del personale deve essere considerato al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, nonché delle spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni.

1.4 L'eventuale incremento della spesa del personale è stato accompagnato dal miglioramento dei livelli di assistenza?

1.4.1 In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente gli effetti positivi:



2. L'ente ha rispettato i limiti previsti dall'art. 9, co. 28, del d.l. n. 78/2010? [REDACTED]

2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.2 Indicare il costo per le seguenti prestazioni di lavoro (comprensivo dei costi accessori e IRAP), anche ai fini del rispetto dell'art. 9, co. 28, d.l. n. 78/2010 e relativa legge di conversione:

TIPOLOGIA	Anno 2009		Anno 2024		Anno 2025	
	importo iscritto a bilancio (comprensivo di IRAP e oneri accessori)	finanziamenti <i>ad hoc</i>	importo iscritto a bilancio (comprensivo di IRAP e oneri accessori)	finanziamenti <i>ad hoc</i>	importo iscritto a bilancio (comprensivo di IRAP e oneri accessori)	finanziamenti <i>ad hoc</i>
Personale a tempo determinato (sanitario e non sanitario)						
- di cui per personale della dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e sociosanitario						
Personale con convenzioni						
- di cui per personale della dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e sociosanitario						
Personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (sanitario e non sanitario)						
- di cui per personale della dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e sociosanitario						
Personale con contratti interinali (sanitari e non sanitari)						
- di cui per personale della dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e sociosanitario						
Personale con contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi (sanitari e non sanitari)						
- di cui per personale della dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e sociosanitario						

2.2.1 Indicare dettagliatamente le voci di spesa, con i relativi importi, che non concorrono al limite di cui all'art. 9, co. 28, d.l. n. 78/2010, in quanto oggetto di deroghe:

2.3 La Regione/Provincia autonoma ha fornito delle indicazioni all'ente ai fini del rispetto della spesa del personale della dirigenza medica e del personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, secondo le disposizioni previste all'art. 9, co. 28, d.l. n. 78/2010? [REDACTED]

2.3.1 In caso di risposta affermativa, l'ente ha rispettato le indicazioni della Regione/Provincia autonoma? [REDACTED]


2.3.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



**SEZIONE II - STATO PATRIMONIALE****I. STATO PATRIMONIALE ATTIVO****A) IMMOBILIZZAZIONI**

1. Il sistema informativo aziendale associa a ciascun cespite la relativa fonte di finanziamento, anche quale base per l'identificazione degli ammortamenti da sterilizzare? 

1.1 In caso di risposta negativa, illustrare la procedura adoperata dall'ente per individuare la fonte di finanziamento dei cespiti ed annullare l'impatto economico delle quote di ammortamento:


--


2. Compilare la tabella ai fini del calcolo dell'indice di autocopertura delle immobilizzazioni:


Descrizione	2023	2024	2025
Patrimonio Netto (Passivo A)			
Attività Immobilizzate (Attivo A.I, A.II, A.III)			
Indicatore			

3. Compilare la tabella ai fini del calcolo dell'indice di Autocopertura Globale delle Immobilizzazioni:

Descrizione	2023	2024	2025
Patrimonio Netto (Passivo A)			
Passività consolidate			
B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			
Attività Immobilizzate (Attivo A.I, A.II, A.III)			
Indicatore			


4. Il Collegio sindacale ha verificato che le sterilizzazioni siano state correttamente calcolate (es. esclusione sterilizzazione di cespiti acquisiti con mutui, esclusione sterilizzazione di cespiti finanziati con l'utile di esercizio, ecc.)? 

5. L'Ente ha acquisito beni tramite stipulazione di mutuo? 

6. Il Collegio sindacale ha partecipato alla verifica fisica di fine esercizio degli inventari di beni mobili ed immobili anche con tecniche di campionamento? 

6.1 In caso di risposta negativa, illustrare come il Collegio sindacale ha effettuato la verifica sull'esistenza dei beni mobili ed immobili:

--

6.2 In caso di risposta affermativa, sono emerse anomalie di cui si è tenuto conto in sede di redazione del bilancio di esercizio? 


6.2.1 In caso di risposta negativa alla precedente domanda, illustrare l'impatto sul bilancio delle anomalie emerse e i motivi per i quali non si è tenuto conto delle stesse in sede di redazione del bilancio di esercizio:


--

7. Indicare la data dell'ultimo aggiornamento dell'inventario:


Ultima data di aggiornamento	
Data di verifica fisica	
Data di stampa degli inventari/registri e del libro cespiti	

8. L'iscrizione a stato patrimoniale delle immobilizzazioni immateriali è avvenuta in base ai criteri fissati dall'OIC 24? 

8.1. L'iscrizione in stato patrimoniale dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo è avvenuta con il consenso del collegio sindacale ai sensi del co. 5 dell'art. 2426 del cod. civ.? 

9. Il Collegio sindacale ha verificato che la voce beni in corso di costruzione sia correttamente computata e, pertanto, vi siano esclusivamente opere non completamente realizzate? 

10. Il Collegio sindacale ha verificato che nella voce beni in corso di costruzione non vi siano opere in attesa di collaudo anche da più di un esercizio? 





**C) CREDITI**

16. Nel caso di costituzione di un centro unico di pagamento, lo stesso rientra nell'ambito dell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. n. 118/2011?

16.1 In caso di risposta negativa, i pagamenti avvengono su c/c intestati all'Ente sanitario?

16.1.1 In caso di risposta negativa alla domanda precedente, indicare la denominazione del soggetto deputato al centro unico di pagamento e come gli stessi vengano registrati nella contabilità dell'Ente sanitario:

17. Il Collegio Sindacale ha verificato che sussistono crediti a rischio prescrizione e se sono state adottate le misure correttive a livello di rappresentazione contabile?

18. Compilare la seguente tabella:

Anno formazione crediti	Totale crediti al 31/12/2025 (ABA 190)	Percentuale di composizione	Fondo svalutazione crediti
2025			
2024			
2023			
2022			
2021			
2020			
2019			
2018			
2017			
2016			
2015 e oltre			
Totale crediti al 31/12/2025 (ABA 190)	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

19. I crediti per contributi dallo Stato, dalla Regione/Provincia autonoma e da altri Enti pubblici sono supportati da apposito provvedimento di assegnazione?

19.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

20. Nel caso di crediti di anzianità superiore ai cinque anni, il Collegio sindacale ha valutato l'opportunità (necessità) di effettuare una svalutazione?

20.1 In caso di risposta affermativa, indicare se sono stati svalutati e l'ammontare iscritto in bilancio:

20.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

21. Indicare l'ammontare dei Crediti v/Regione o Provincia autonoma per spesa corrente - Stato patrimoniale attivo B.II.2.:

Anno	Valore nominale (euro)	Fondo Svalutazione
totale al 31/12/2025	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>di cui relativi all'anno:</i>		
2021 e precedenti		
2022		
2023		
2024		
2025		

22. Indicare l'ammontare dei Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto - Stato patrimoniale attivo B.II.2.b)

Anno	Valore nominale (euro)	Fondo Svalutazione
totale al 31/12/2025	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>di cui relativi all'anno:</i>		
2021 e precedenti		
2022		
2023		
2024		
2025		


23. Indicare l'ammontare dei Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche - Stato patrimoniale attivo B.II.4)

Anno	Valore nominale (euro)	Fondo Svalutazione
totale al 31/12/2025	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>di cui relativi all'anno:</i>		
2021 e precedenti		
2022		
2023		
2024		
2025		

24. Indicare l'ammontare dei Crediti v/Comuni - Stato patrimoniale attivo B.II.3)

Anno	Valore nominale (euro)	Fondo Svalutazione
totale al 31/12/2025	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>di cui relativi all'anno:</i>		
2021 e precedenti		
2022		
2023		
2024		
2025		

25. Il fondo svalutazione crediti è stato calcolato sulla base del seguente criterio:



**II. STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

**D) UTILE/PERDITA**

26. Indicare per le perdite iscritte in bilancio, i dati di seguito richiesti in riferimento ai relativi anni:

Anno	Utile/perdita di esercizio	Eventuali somme assegnate per ripiano perdite	Quota incassata delle somme assegnate per ripiano perdite	Modalità di copertura (in caso di intervento della Regione/Provincia autonoma, indicare anche gli estremi del provvedimento)	Utile o perdita corrispondente al ricalcolo degli ammortamenti	Utili portati a nuovo o perdita non ancora coperta al 31/12/2025
2025						
2024						
2023						
2022						
2021 e prec.						
Eventuali perdite non ancora coperte al 31/12/2025 (l'importo deve corrispondere alla somma delle voci A.V), A.VI) e A.VII) dello Stato Patrimoniale)						0,00

27. L'Ente ha il fondo di dotazione negativo?

27.1 Compilare la seguente tabella:

Anno	Fondo di dotazione all'1/1	Variazione (+/-)	Fondo di dotazione al 31/12
2025			
2024			
2023			
2022			
2021			

27.2 In caso di variazione del fondo di dotazione negativo, è avvenuto esclusivamente per effetto della realizzazione di utili o riserve di utili?

27.2.1 In caso risposta negativa, fornire chiarimenti:

28. Il Collegio sindacale ha accertato che i contributi per ripiano perdite corrispondano alle deliberazioni adottate dalla Regione/Provincia autonoma?

28.1 In caso di mancato accertamento o accertamento negativo indicare i motivi:

29. Compilare la seguente tabella:

	2023	2024	2025
Totale Patrimonio Netto	0,00	0,00	0,00
(-) A.II) Finanziamenti per investimenti (Passivo)			
(-) A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti (Passivo)			
Patrimonio netto riclassificato (effettivo)	0,00	0,00	0,00
Attività Immobilizzate (Attivo A.I, A.II, A.III)	0,00	0,00	0,00
(-) Immobilizzazioni finanziate con A.II e A.III del Passivo			
Immobilizzazioni riclassificate	0,00	0,00	0,00
Indice di autocopertura delle immobilizzazioni depurato da finanziamenti, donazioni e lasciti vincolati	0,00	0,00	0,00
Passività consolidate	0,00	0,00	0,00
Indice di Autocopertura Globale delle Immobilizzazioni depurato da finanziamenti, donazioni e lasciti vincolati	0,00	0,00	0,00



**E) FONDO RISCHI ED ONERI**

30. Alla chiusura dell'esercizio è stato iscritto nello Stato Patrimoniale un fondo per interessi moratori e per oneri di ritardato pagamento di:

consistenza iniziale	accantonamenti dell'esercizio	utilizzi	fondo al 31/12

30.1 Sulla base dei seguenti criteri:

31. Il fondo rischi contempla oltre al rischio contenzioso altri rischi che espongono a passività potenziali (es. rischi extra-legali, rischi pre-contenzioso, fondi per recuperi collegati a oneri di finanza pubblica)?

31.1 Fornire eventuali dettagli se necessario:

32. Dettagliare l'andamento dei fondi rischi ed oneri:

Descrizione	Valore al 1/1	Utilizzi nell'esercizio a copertura dei costi	Incrementi	Decrementi	Valore al 31/12/2025
B.1) Fondi per imposte, anche differite					0,00
B.2) Fondi per rischi					0,00
B.3) Fondi da distribuire					0,00
B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati					0,00
B.5) Altri fondi oneri					0,00

32.1. Con riferimento alla voce "Altri fondi oneri", compilare la seguente tabella:

Dettaglio della voce B.5) Altri fondi oneri	Valore al 1/1	Utilizzi nell'esercizio a copertura dei costi	Incrementi	Decrementi	Valore al 31/12/2025
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

33 L'ente ha verificato l'effettiva esigibilità dei crediti derivanti dal *payback* dei dispositivi medici, anche alla luce dello stato dei contenziosi e delle procedure di definizione agevolata?

33.1 In caso di risposta affermativa, indicare sinteticamente: a) se sono state individuate quote a rischio; b) se sono stati effettuati accantonamenti; c) ovvero le motivazioni della loro mancata costituzione



**F) DEBITI**

34. Nel punto 14 della nota integrativa (d.m. 20 marzo 2013) è puntualmente rappresentata la situazione debitoria dell'Ente? [REDACTED]

34.1 Osservazioni:

--

35. Indicare l'ammontare dei Debiti v/Regione o Provincia autonoma - Stato patrimoniale passivo D.III)

Anno	Importo (euro)
totale al 31/12/2025	0,00
<i>di cui relativi all'anno:</i>	
2021 e precedenti	
2022	
2023	
2024	
2025	

36. Indicare l'ammontare dei Debiti v/Aziende Sanitarie Pubbliche - Stato patrimoniale passivo D.V)

Anno	Importo (euro)
totale al 31/12/2025	0,00
<i>di cui relativi all'anno:</i>	
2021 e precedenti	
2022	
2023	
2024	
2025	

37. Indicare l'ammontare dei Debiti v/Comuni - Stato patrimoniale passivo D.IV)

Anno	Importo (euro)
totale al 31/12/2025	0,00
<i>di cui relativi all'anno:</i>	
2021 e precedenti	
2022	
2023	
2024	
2025	



**Debiti v/fornitori**

38. Il Collegio ha accertato negli ultimi tre esercizi la seguente evoluzione del debito verso fornitori:

Debito al 31/12	Debiti verso fornitori (totale) (c=a+b)	Debiti verso fornitori non ancora scaduti (debiti non ancora soggetti a pagamento in quanto il termine di dilazione previsto in fattura non è spirato) (a)	Debiti verso fornitori scaduti (debiti soggetti a pagamento) (b)	Indicatore di tempestività dei pagamenti
2025	0,00			
2024	0,00			
2023	0,00			

39. Indicare i pagamenti effettuati nel corso del 2025:

Pagamenti (ammontare) effettuati durante il 2025 per anno di emissione fattura						Importo dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal d.P.C.M. 22/09/2014
Ante 2022	2022	2023	2024	2025	Totale pagamenti 2025	
					0,00	

40. Indicare i debiti verso fornitori al 31/12/2025 per anno di formazione:

Debiti verso fornitori al 31/12/2025 per anno di emissione fattura						
Descrizione	Ante 2022	2022	2023	2024	2025	Totale debiti verso fornitori al 31/12/2025
Debiti verso fornitori						0,00
- di cui in contenzioso giudiziale o stragiudiziale						0,00

41. Il valore dei debiti è nettizzato dalle note di credito da ricevere?

41.1 Compilare la tabella:

Anno	Totale debiti (PDA 280)	Totale note di credito da ricevere al 31/12 dell'esercizio (PDA 292 e PDA 302)
totale al 31/12/2025	0,00	0,00
<i>di cui relativi all'anno:</i>		
2021 e precedenti		
2022		
2023		
2024		
2025		

42. Analisi note di credito da ricevere

Annualità	Debiti verso fornitori - privati accreditati (voce PDA 290)	Note di credito da ricevere (Valore PDA 292)	percentuale	Debiti verso fornitori (voce PDA 300)	Note di credito da ricevere (Valore PDA 302)	percentuale
2025						
2024						
2023						
2022						
2021						
2020						
2019						
2018						
2017						
2016						
2015 e precedenti						
Totale al 31/12/2025	0,00	0,00		0,00	0,00	

43. Nel caso di gestioni contabili diverse da quella ordinaria (es. liquidatoria, stralcio, ecc.), le relative componenti sono state rilevate nel bilancio dell'Ente?

43.1 In caso di risposta non affermativa, specificare i motivi:

43.2 In caso di risposta affermativa, indicare il valore registrato dalla gestione liquidatoria:



**Debiti vs Altri e focus sull'indebitamento**

44. Nell'esercizio si è fatto ricorso a nuovo debito per il finanziamento degli investimenti?

44.1 In caso di risposta affermativa, è stato rispettato l'obbligo di cui all'art. 119, co. 7, della Costituzione?

45. L'azienda sanitaria ha contratto mutui?

45.1. In particolare, nel rispetto dell'art. 2, co. 2-sexies, lett. g), d.lgs. n. 502/92 e dell'art. 119, co. 7, Cost:

Descrizione	SI/NO	Eventuali note
a) Sono stati pre-autorizzati dalla Regione/Provincia autonoma?		
b) Sono stati destinati esclusivamente ad investimenti?		
c) L'ammortamento supera i 10 anni?		
d) Il servizio del debito (quota capitale e interessi) relativo all'anno 2025, rientra nel limite quantitativo, autorizzato dalla Regione, del 15 per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione (art. 2, co. 2-sexies, lett. g), d.lgs. n. 502/92), o comunque di quello eventualmente disciplinato con legge dalle Regioni e Province autonome (art. 3, co. 16, l. n. 350/2003, attuativa dell'art. 119, comma sesto, Cost., e art. 1, c. 664, l. n. 296/2006)? <i>Approfondimento nel quesito successivo</i>		
e) Sono state fatte operazioni di gestione attiva del debito elusive dell'art. 2, co. 2-sexies, lett. g), d.lgs. n. 502/92		
f) È stato rispettato il limite dell'ammontare annuo dell'anticipazione di tesoreria?		
g) Le anticipazioni di tesoreria vengono restituite entro l'anno?		

45.2 Indicare per l'anno 2025 i seguenti dati:

Servizio del debito (quota capitale + interessi)		
Entrate proprie		

45.2.1 Indicare le voci di conto economico considerate ai fini dell'individuazione delle entrate proprie:

46. Sono state effettuate operazioni di gestione attiva del debito (es. rinegoziazione mutui, operazioni in derivati)?

46.1 In caso di risposta affermativa, indicare quali:

47. È stato verificato se i fornitori procedono a cessione del credito?

48. Indicare il numero e l'importo complessivo delle fatture oggetto di cessione nell'ultimo esercizio.

	Pro soluto	Pro solvendo	Totale
Numero delle fatture			0,00
Importo complessivo			0,00

49. L'avvenuta registrazione delle suddette cessioni sulla Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) è avvenuta come previsto dalla normativa vigente?

49.1 In caso di risposta negativa o non ricorre la fattispecie, fornire chiarimenti:

49.2. Si è riscontrata discordanza tra i dati contabili aziendali e le risultanze della PCC, nonché le modalità di aggiornamento e gestione delle notifiche di cessione sulla piattaforma stessa?

49.2.1. Illustrare brevemente le discordanze emerse e quali azioni sta intraprendendo l'ente per eliminare tali discordanze:

50. In caso di cessione, si è proceduto, conseguentemente, a modificare la registrazione contabile da debiti verso fornitori a debiti verso istituti finanziari?

51. La gestione delle notifiche di cessione è avvenuta in tempo utile per consentire il corretto aggiornamento dei dati di pagamento e di scadenza previsti per legge?



52. Nel caso in cui l'Ente abbia fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, è stato rispettato il limite dell'ammontare annuo previsto ai sensi dell'art. 2, co. 2-*sexies*, lett. g), punto 1), d.lgs. n. 502/92 (misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale)?

52.1 Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria, compilare la tabella:

Anno	Ammontare massimo anticipazione utilizzata	Limite ammontare annuo	Anticipazione non restituita a fine esercizio	Tasso applicato	Giorni di utilizzo	% sui ricavi
2025						
2024						
2023						

52.2 Con riferimento ai ricavi, specificare le voci del CE considerate ai fini del calcolo (specificare codice e descrizione, in base al modello CE):

52.3. In merito alle anticipazioni ricevute dall'Istituto tesoriere, per sopperire a temporanei *deficit* di cassa, il Collegio sindacale ha verificato il rispetto di quanto previsto dalla Convenzione e, in particolare, il termine entro il quale le stesse devono essere estinte ed il tasso a debito applicato?

53. Il Tesoriere ha presentato il rendiconto all'Ente?

53.1 In caso di risposta negativa, l'Ente ha provveduto a richiederne la compilazione?


53.2 In caso di risposta affermativa, l'Ente ha parificato il rendiconto presentato dal Tesoriere?

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



**SEZIONE II - CONTO ECONOMICO****A. COMPONENTI POSITIVE DEL BILANCIO**

1. C'è corrispondenza tra i contributi in conto esercizio da Regione/Prov. aut., a destinazione indistinta e vincolata, iscritti nel valore della produzione, e gli atti di finanziamento della Regione/Provincia autonoma? 

1.1 In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi dei relativi atti e l'ammontare dei contributi:


a) gli estremi dei relativi atti:

b) l'ammontare dei contributi

1.2 In caso di risposta negativa, illustrare i motivi:


2. Indicare il valore del finanziamento sanitario complessivo dell'esercizio 2025 attribuito all'Ente e la quota trasferita per cassa dalla Regione/Provincia autonoma entro il 31 dicembre del medesimo anno (art. 3, co. 7, d.l. n. 35/2013):

<i>(importi in euro)</i>	
Finanziamento sanitario complessivo (indistinto, vincolato ed extra fondo) attribuito all'Ente:	<input type="text"/>
- di cui trasferito per cassa all'Ente entro il 31/12	<input type="text"/>
% pagato sul finanziamento sanitario complessivo	<input type="text"/>

3. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non tariffate ha rispettato il tetto del 30 per cento del limite di remunerazione assegnato, ai sensi dell'art. 8-sexies, co. 1-bis, d.lgs. n. 502/1992, inserito dall'art. 15, co. 13, lett. g), del d.l. n. 95/2012 e relativa legge di conversione? 

3.1 In caso di risposta affermativa, indicare come è stato verificato il rispetto del tetto:

3.2 In caso di risposta negativa, indicare l'ammontare del superamento del limite:


4. Nei ricavi da "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie" (Voce A.6), sono compresi, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge, anche i *ticket* ai pazienti fruitori di prestazioni di Pronto Soccorso in c.d. codice bianco (patologie ordinarie), ai sensi dell'art. 1, co. 796, lett. p), l. n. 296/2006? 


4.1 In caso di risposta affermativa, compilare la tabella:


Ammontare dei ricavi da <i>ticket</i> per pazienti fruitori di prestazioni di Pronto Soccorso in c.d. codice bianco iscritti in bilancio	<input type="text"/>
Ammontare degli incassi	<input type="text"/>
Percentuale	<input type="text"/>

4.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti ed indicare se vi sono disposizioni eventualmente assunte dalla Regione/Provincia autonoma:

**Prestazioni sanitarie intramoenia**

5. La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia garantisce la copertura di tutti i costi (diretti e indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete) relativi all'attività a carico dell'Ente (art. 1, co. 4, l. n. 120/2007)? 

5.1. Negli altri costi per l'attività intramoenia, è stata considerata, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, l'ulteriore quota pari al 5 per cento del compenso del libero professionista per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa (art. 1, co. 4, lett. c), l. n. 120/2007, come modificato dall'art. 2, co.1, lett. e), d.l. n. 158/2012 e relativa legge di conversione)? 





**C) ASSISTENZA FARMACEUTICA**

9. L'Ente ha attivato forme di distribuzione dei farmaci diretta e/o per conto? [ ]

9.1 In caso di risposta affermativa, indicare, se il dato è disponibile, la spesa per farmaci distintamente per le seguenti voci:  
(valori in euro)

Descrizione	Anno 2025	Anno 2024	Anno 2023	Voce di bilancio
a) Spesa farmaceutica ospedaliera				
b) Spesa per la distribuzione diretta				
c) Spesa per la distribuzione per conto				
d) Spesa farmaceutica convenzionata				

9.1.1 Se il dato non è disponibile indicare i motivi:

9.2 Indicare la spesa per il servizio (cioè l'aggio) che viene corrisposto alle farmacie:

(valori in euro)

Descrizione	Anno 2025	Anno 2024	Anno 2023
Spesa per la distribuzione per conto			
Spesa farmaceutica convenzionata			

**D) SISTEMI DI CONTROLLO DEI COSTI**

10. L'Ente ha attivato misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva in ambito ospedaliero? [ ]

10.1 In caso di risposta affermativa, il Collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate? [ ]

10.1.1 In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono ritenute adeguate:

11. L'Ente ha attivato misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva in ambito territoriale? [ ]

11.1 In caso di risposta affermativa, il Collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate? [ ]

11.1.1 In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono ritenute adeguate:

12. Compilare la sottostante tabella:

Importo iscritto nel conto economico a qualsiasi titolo (interessi passivi, accantonamenti per interessi di mora, sopravvenienze ecc.)		
Esercizio	da factoring regionale	diretti
2025		
2024		
2023		

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



**SEZIONE II - GESTIONALE**

1. Il Collegio sindacale ha verificato che il sistema amministrativo-contabile ed il sistema dei controlli interni (anche con riguardo, ad esempio, a: inventari dei cespiti, inventari di magazzino, riconciliazioni crediti e debiti, ecc.) garantiscano che il bilancio o parte di esso non sia inficiato da errori significativi?

1.1 Nel caso siano stati accertati errori significativi, si indichino le lacune evidenziate:

1.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2. Il Documento unico di programmazione e *governance* per il triennio 2025/2027 ricomprende le seguenti sezioni:

Descrizione	Risposta
Piano triennale del fabbisogno di personale	
Piano della <i>performance</i>	
Piano triennale di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza	
Piano triennale delle azioni positive	

3. Il Percorso Attuativo della Certificabilità (cosiddetto "PAC") previsto dai decreti ministeriali 17 settembre 2012 e 1° marzo 2013 è stato completato?

3.1 In caso di risposta negativa, illustrare brevemente lo stato di realizzazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (cosiddetto "PAC"):

4. L'Ente ha rispettato gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013?

4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5. L'Ente ha attuato le disposizioni regionali in materia di piani strategici operativi volti a contrastare le emergenze sanitarie?

5.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6. L'ente ha attivato procedure di monitoraggio sul rispetto della disciplina relativa alla prescrizione della ricetta elettronica, anche alla luce degli aggiornamenti normativi più recenti (decreti interministeriali del 2 novembre 2011, del 25 marzo 2020 e del 30 dicembre 2020 e legge di bilancio 2025 art. 1, cc. 317 e 318)?

6.1 In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente gli esiti del monitoraggio, nonché sinteticamente eventuali criticità riscontrate e azioni correttive adottate:

7. In riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia, il Collegio sindacale ha effettuato nel corso del 2025 puntuali verifiche sull'esistenza di una adeguata regolamentazione aziendale e sulla sua corretta applicazione?

7.1 Quali criticità ha riscontrato?

7.2 I sistemi contabili dell'Ente permettono di individuare i costi imputabili all'attività intramoenia?

7.3 Esiste una contabilità separata per tale attività?

7.4 Il Collegio sindacale ha riscontrato costi diretti, indiretti o comuni non considerati nelle determinazioni delle tariffe?

7.4.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:



8. Dalle verifiche effettuate dall'Ente è stata riscontrata l'esistenza di contratti con valori di acquisto di beni e servizi superiori di oltre il 20 per cento ai corrispondenti prezzi di riferimento elaborati dall'ANAC, ai sensi dell'art. 15, co. 13, lett. b), d.l. n. 95/2012 e relativa legge di conversione?



8.1 In caso di risposta affermativa, specificare gli affidamenti o rinnovi dei contratti per i quali sono emersi, nel 2025, significativi scostamenti di prezzo indicando altresì se si è proceduto alla rinegoziazione o al recesso dagli stessi:

9. L'Ente si è avvalso di personale medico e infermieristico ai sensi dell'art. 10 del d.l. n. 34/2023 e relativa legge di conversione?



9.1 Gli affidamenti sono stati effettuati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, co. 1 e 2, d.l. n. 34/2023?



9.2 Gli affidamenti sono stati effettuati nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero della salute con il Decreto ministeriale 17 giugno 2024?



9.3 Sulla base di quali modalità sono stati affidati gli appalti agli operatori economici distinguendo tra appalto di servizio e somministrazione di manodopera in base alla disciplina normativa di riferimento?

9.4 Indicare quali controlli l'Ente svolge, e con quale tempistica, sui servizi resi dal personale medico e infermieristico che presta servizio per conto di operatori economici:

9.5 L'Ente ha verificato che siano state rispettate le disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al d. lgs. n. 66/2003?



9.5.1 In caso di risposta affermativa, illustrare gli esiti della verifica:

9.5.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

10. L'Ente, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, si è avvalso della facoltà di avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate (art. 1, co. 268 lett. c), della l. n. 234/2021 e art. 10, co. 7, d.l. n. 34/2023, tenuto conto della disciplina vigente e successive modificazioni)?



10.1 In caso di risposta affermativa, illustrare le iniziative adottate e gli effetti che ne derivano:

11. Sono stati adottati i provvedimenti per la riduzione, nel 2025, della spesa per l'acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in misura pari al valore consuntivato nel 2011 (art. 15, co. 14, d.l. n. 95/2012, come rideterminato inizialmente dall'art. 45, co. 1-ter, d.l. n. 124/2019 e poi dall'art. 1, co. 233, l. n. 213/2023)?




12. Il superamento del tetto (art. 15, co. 14, d.l. n. 95/2012 e relativa legge di conversione) ha riguardato l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in Regioni/Province autonome diverse da quelle di appartenenza?



12.1 In caso di risposta affermativa, indicare le misure compensative adottate per garantire l'invarianza dell'effetto finanziario della deroga sopra richiamata:

12.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

13. L'ente ha attuato tutte le misure previste dalla disciplina nazionale e regionale per il recupero delle liste di attesa?



13.1 L'Ente ha conseguito i *target*, previsti dalla Regione/Provincia autonoma, finalizzati al recupero delle liste d'attesa?



13.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti indicando altresì la percentuale di conseguimento dell'obiettivo:

13.2 Tutte le prestazioni passano per il CUP regionale?



14. Per l'assistenza farmaceutica sono stati attribuiti all'Ente obiettivi da parte della Regione/Provincia autonoma?





14.1. In caso di risposta affermativa, indicare gli obiettivi assegnati dalla Regione/Provincia autonoma:


14.2. Gli obiettivi assegnati dalla Regione/Provincia autonoma sono stati raggiunti?




14.2.1 In caso di risposta negativa, elencare sinteticamente le criticità e i motivi ostativi che non hanno permesso il



15. Per l'acquisto di dispositivi medici (art. 15, co. 13, lett. f), d.l. n. 95/2012 e relativa legge di conversione e art. 9-ter, co. 1, lett. b), d.l. n. 78/2015 e relativa legge di conversione) sono stati assegnati all'Ente obiettivi da parte della Regione/Provincia autonoma? 


15.1 In caso di risposta affermativa, gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti? 


15.1.1 In caso di risposta negativa, elencare sinteticamente le criticità e i motivi ostativi che non hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi:


16 L'Ente utilizza come opzione terapeutica più vantaggiosa i biosimilari in commercio? 

16.1 In caso di risposta affermativa, indicare la percentuale di acquisto in farmaci *originator* e la percentuale di acquisto di corrispondenti farmaci biosimilari:

Fatto 100 il consumo (in Defined Daily Dose - DDD) di farmaci biologici a brevetto scaduto	percentuale di acquisto in farmaci <i>originator</i>	percentuale di acquisto di corrispondenti farmaci biosimilari


17. Nel costo del personale sono compresi i fondi per la retribuzione accessoria, maturata già nel diritto nel corso del 2025, ma non ancora corrisposta? 


18. La retribuzione accessoria erogata ai dirigenti tiene conto dei risultati conseguiti dagli stessi, anche con riferimento alle premialità/decurtazioni previste dalla disciplina nazionale (a titolo esemplificativo, per il rispetto dei tempi di pagamento, l'art. 1, co. 865, l. n. 145/2018, e, per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, l'art. 1, co. 1, ultimo periodo, d.l. n. 73/2024)? 

19. La determinazione delle risorse dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa rispetta gli indirizzi di coordinamento regionale ed i limiti fissati dai CCNL di riferimento e dalle norme di finanza pubblica (art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017)? 


19.1 In particolare:

a) gli oneri relativi alla contrattazione integrativa sono iscritti nel 2025 per complessivi (euro):


b) Il Collegio sindacale ha verificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio nell'anno 2025 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40-bis, co. 1, del d.lgs. n. 165/2001? 

19.2. È stata applicata la metodologia dinamica indicata nella Nota della Ragioneria dello Stato del 2020 sul Decreto "Calabria"? 


19.2.1 Note:

19.3. La costituzione dei fondi (atto datoriale) è stata formalizzata con atto dell'Amministrazione? 


19.3.1 Note:

19.4. Il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole sull'ipotesi di contratto decentrato che disciplina l'utilizzo dei fondi? 


19.4.1 Fornire chiarimenti:

19.5. Il Collegio Sindacale ha riscontrato trasferimenti di importi tra fondi di aree contrattuali diverse (es. da comparto a dirigenza)? 


19.5.1. In caso di risposta affermativa, indicare importo e motivazione:

19.6. Sono state utilizzate risorse aggiuntive regionali (RAR)? 


19.6.1. In caso di risposta affermativa, indicare le modalità di ripartizione e come sono state ripartite tra le aree contrattuali:

19.7. È stato adottato un provvedimento regionale che ripartisce le disponibilità finanziarie tra le diverse aziende sanitarie, come indicato dalla circolare n. 16/2020 della Ragioneria Generale dello Stato? 

19.7.1 Note:

20. Nel corso dell'ultimo anno a seguito della compilazione della apposita domanda (19), sono stati riscontrati scostamenti o criticità nella costituzione e gestione dei fondi contrattuali? 

20.1 In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente le problematiche rilevate e le eventuali misure adottate o previste per il loro superamento:



21. La Regione/Provincia autonoma ha fornito indicazioni agli enti sanitari sulla contabilizzazione del fondo ferie, con particolare riguardo al rilascio del predetto fondo anche ai fini dell'eventuale monetizzazione?



21.1. In caso di risposta affermativa, l'ente ha rispettato le disposizioni regionali?



22. L'ente ha effettuato la ricognizione della composizione temporale delle ferie maturate e non godute, con evidenziazione di quelle eccedenti i termini normativi?



22.1. In caso di risposta affermativa, indicare sinteticamente l'eventuale presenza di ferie ultra-diciotto mesi, le verifiche effettuate in ordine agli obblighi contributivi e le misure adottate per il contenimento delle ferie non godute:

[Empty text box for response]

23. L'Ente effettua ispezioni relative alla Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro?



23.1 In caso di risposta affermativa, indicare il numero delle ispezioni:

Descrizione	Anno 2024	Anno 2025
Numero ispezioni		

24. L'ente sanitario ha svolto un'attività sistematica al fine di monitorare, prevenire e gestire il rischio sanitario ("risk management"), ai sensi dell'art. 1, co. 539, l. n. 208/2015?



24.1 In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente gli esiti e le criticità riscontrate:

[Empty text box for response]

24.2 In caso di risposta negativa, specificare i motivi:

[Empty text box for response]

25. Con riguardo al monitoraggio delle prestazioni ospedaliere, ed in particolare di quelle ad alto rischio di non appropriatezza richiamate negli allegati 6A e 6B del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, indicare:

Percentuale-obiettivo minimo, indicato dalla Regione/Provincia autonoma, di cartelle cliniche da monitorare sul totale delle prestazioni ospedaliere erogate	
Percentuale di cartelle cliniche effettivamente controllate	
Percentuale, indicata dalla Regione/Provincia autonoma, delle cartelle cliniche da controllare inerenti alle prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza (d.P.C.M. 12/01/17, All. 6A e 6B)	
Percentuale delle cartelle cliniche ad alto rischio di non appropriatezza (d.P.C.M. 12/01/17, All. 6A e 6B) effettivamente controllate dall'ente sanitario sul totale delle prestazioni erogate	
Percentuale prestazioni di ricovero ospedaliero risultate non appropriate sul totale delle cartelle controllate	

26. È stato attivato da parte dell'Ente un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità come previsto dall'art. 1, co. 522, l. n. 208/2015 e s.m.i.?



26.1 In caso di risposta affermativa, indicare gli esiti del monitoraggio:

[Empty text box for response]

26.2 In caso di risposta negativa, specificare i motivi:

[Empty text box for response]

26.3 Il sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità è in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti?



26.3.1 In caso di risposta negativa, specificare i motivi:

[Empty text box for response]

26.4 Nell'ambito delle procedure attivate dall'ente, è previsto l'aggiornamento/miglioramento periodico del sistema aziendale di incident reporting?



26.5 È prevista la revisione periodica dei protocolli di prevenzione delle infezioni ospedaliere?




26.6 Indicare gli interventi del CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere) relativamente alle infezioni correlate all'assistenza e sull'uso di antibiotici, negli ospedali, per acuti:

[Empty text box for response]

26.7 Descrivere brevemente quali sono le misure che l'Azienda adotta per la sorveglianza e il controllo delle infezioni, e con quale frequenza le implementa:

[Empty text box for response]



27. L'Ente ha provveduto, anche nel 2025, alle assunzioni ed ai conferimenti di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2-bis, cc. 1, 3 e 5 del d.l. n. 18/2020 e relativa legge di conversione e s.m.i.?

27.1 In caso di risposta affermativa compilare la seguente tabella:

Descrizione	Numero Contratti	Costo da C.E. (importo in euro)
Conferimento di incarichi di lavoro autonomo (e co.co.co.) - co. 1, lett. a)		
Personale di cui al co. 547, art. 1, l. n. 145/2018, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale - co. 1, lett. b)		
Incarichi a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali - co. 3		
Incarichi a personale in quiescenza - co. 5		
Totale	0	0,00

28. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Ente ha reclutato infermieri secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 5, ultimo periodo, d.l. n. 34/2020 e relativa legge di conversione?

28.1 In caso di risposta affermativa, indicare il numero delle unità di personale reclutato e il costo annuo:

29. L'Ente ha conseguito gli obiettivi stabiliti dalla Regione/Provincia autonoma volti ad incrementare la disponibilità di posti letto nei reparti di terapia intensiva ed aree ad alta intensità di cure?


29.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

29.2 Indicare il numero di posti-letto, operativi ed effettivamente disponibili, nei reparti di terapia intensiva (sia negli ospedali pubblici che in quelli privati accreditati o solo autorizzati):

Descrizione	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
Numero posti letto terapie intensive			
Numero posti letto aree ad alta intensità di cure			
Totale posti letto	0	0	0

30. L'Ente sta monitorando l'andamento del processo di riorganizzazione della rete dei laboratori di cui all'art. 29, d.l. n. 73/2021 e relativa legge di conversione?

30.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti sullo stato di attuazione del processo:



31. Il Collegio sindacale ha verificato che l'Ente proceda al costante monitoraggio dei farmaci scaduti e/o prodotti soggetti a scadenza?	<input type="checkbox"/>
31.1 In caso di risposta affermativa, il valore delle consistenze di farmaci scaduti è stato azzerato/ridotto rispetto alla precedente annualità?	<input type="checkbox"/>
32. Il Collegio sindacale ha verificato l'osservanza dei termini prescritti dal regolamento aziendale per la gestione del magazzino (o, in sua mancanza, dalle procedure interne di magazzino previste dall'Ente), nonché la corretta tenuta dei buoni di carico e scarico e della relativa documentazione?	<input type="checkbox"/>
33. La contabilità di magazzino relativa alle giacenze sanitarie e non sanitarie viene tenuta attraverso un sistema informatico idoneo alla verifica delle giacenze?	<input type="checkbox"/>
33.1 In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:	<input type="text"/>
34. Il Collegio sindacale ha riscontrato criticità nell'ambito della programmazione e della gestione delle scorte di magazzino, nonché sulla capacità di rifornire tempestivamente i singoli reparti?	<input type="checkbox"/>
34.1 In caso di risposta affermativa, illustrare le criticità rilevate:	<input type="text"/>
35. Per l'esercizio 2025, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, prescritto dall'art. 41 del d.l. n. 66/2014 e relativa legge di conversione, è stato determinato come indicato nel d.P.C.M. 22/09/2014?	<input type="checkbox"/>
35.1 In caso di risposta negativa, precisare la metodologia utilizzata per il calcolo dei giorni medi di pagamento:	<input type="text"/>
36. L'Ente ha allegato al bilancio di esercizio il prospetto attestante i pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati oltre il termine previsto dall'art. 4, d.lgs. n. 231/2002?	<input type="checkbox"/>
36.1. In caso di superamento dei predetti termini, illustrare brevemente le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti:	<input type="text"/>
36.2. Il Collegio sindacale, nel caso di pagamenti oltre i termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, ha verificato le attestazioni allegate al bilancio di esercizio (art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014 e relativa legge di conversione)?	<input type="checkbox"/>
37. Per i debiti scaduti da oltre un anno, illustrare dettagliatamente i motivi per il mancato pagamento e le azioni dirette a eliminare tali debiti:	<input type="text"/>





40. Precisare se l'Ente abbia programmato, bandito o aggiudicato interventi di edilizia sanitaria al di sopra della soglia comunitaria, compilando la seguente

Intervento	Importo dell'intervento	Fonti di finanziamento	Data inizio intervento	Percentuale dello stato di avanzamento dell'intervento	Costi sostenuti al 31/12/2025

41. Precisare se nel 2025 siano state acquisite nuove apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, in grado di migliorare l'efficienza delle prestazioni e conseguentemente ridurre i tempi di attesa, compilando la seguente tabella:

Descrizione	Importo complessivo annuo (valori in euro)	di cui tramite fondi PNRR (valori in euro)	Apparecchiature acquisite (numero)	Apparecchiature in funzione (numero)
TAC				
Risonanze magnetiche				
Acceleratori lineari				
Sistema radiologico fisso				
Angiografi				
Gamma Camera				
Gamma Camera/TAC				
Mammografi				
Ecotomografi				
Sistemi robotici chirurgici				
Sistemi per radiocirurgia stereotassica				
Sistemi di terapia oncologica ad ultrasuoni				
PET				

42. L'Ente monitora il fenomeno della mobilità sanitaria?

42.1 Illustrare brevemente quali misure ha attuato l'Ente per ridurre la mobilità sanitaria passiva e quali risultati sono stati raggiunti:

43 L'Ente ha ricevuto direttive dalla Regione/Provincia autonoma per la riduzione del fenomeno relativo alla mobilità passiva?

43.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente ha rispettato le indicazioni fornite dalla Regione/Provincia autonoma?

#### NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR**

1. L'Ente è soggetto attuatore ovvero è stato individuato dalla Regione/Provincia autonoma quale soggetto attuatore esterno per l'esecuzione dei programmi di investimento relativi alla Missione 6 del PNRR?

2. Compilare la seguente tabella per le annualità 2025 e 2026:

Codifica	Descrizione investimento	Visione complessiva dell'intero investimento				Anno 2025		Anno 2026	
		Numerosità Cup	Assegnato PNRR	Assegnato PNC	Coфинanziamento Ente o altri fondi (es. foi, fondi regionali, fondi propri, ecc.)	Numerosità Cup	Importo pagato	Numerosità Cup	Importo pagato
M6.C1.I1.1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona								
M6.C1.I1.2	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina								
M6.C1.I1.3	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)								
M6.C2.I1.1	1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero								
M6.C2.I1.2	1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile								
M6.C2.I1.3	1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione								
M6.C2.I2.1	2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN								
M6.C2.I2.2	2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario								

3. L'Ente ha riscontrato ritardi nella realizzazione di uno o più progetti rispetto al proprio cronoprogramma?

3.1 In caso di risposta affermativa, compilare la tabella che segue con le informazioni aggiornate al 31/12/2025

Missione	Progetti per i quali non si riscontrano ritardi nella realizzazione rispetto al cronoprogramma		Progetti per i quali si riscontrano ritardi nella realizzazione rispetto al cronoprogramma	
	N. progetti	Importo costo totale	N. progetti	Importo costo totale
M6.C1.I1.1				
M6.C1.I1.2				
M6.C1.I1.3				
M6.C2.I1.1				
M6.C2.I1.2				
M6.C2.I1.3				
M6.C2.I2.1				
M6.C2.I2.2				

3.2 Il ritardo nella realizzazione di uno o più progetti rispetto al proprio cronoprogramma è tale da non consentire il rispetto del termine ultimo previsto dal PNRR?

3.2.1 In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente di quali progetti si tratta e quali azioni l'ente ha intrapreso per consentire il rispetto delle scadenze:


4. L'Ente ha procedure per prevenire il rischio di frodi e conflitti di interesse nella gestione dei fondi PNRR?

4.1. In caso di risposta affermativa, dai suddetti controlli sono emerse situazioni di criticità in ordine al rischio di frode e dei conflitti di interesse?

4.1.1 Descrivere brevemente le situazioni di criticità emerse:

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, «Benactivdol Gola» e «Benactivdolmed».

*Estratto determina AAM/PPA n. 296/2026 del 22 maggio 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II - C.I.4 - modifica del paragrafo 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per allineamento al *Company core datasheet*. Contestuali modifiche editoriali ed in accordo al QRD *template*, per i medicinali BENACTIVDOL GOLA (A.I.C. n. 043050) e BENACTIVDOLMED (A.I.C. n. 048231).

Codice pratica: VC2/2025/399.

Procedura europea: NL/H/XXXX/WS/1172.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Spadolini n. 7 - 20141 Milano - codice fiscale: 06325010152.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, corretto ed approvato, è allegato alla determina di cui al presente estratto.

#### Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02864

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

*Estratto determina AAM/PPA n. 307/2026 del 22 maggio 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

variazione di tipo II C.I.4 Aggiornamento paragrafo 4.8 del RCP e corrispettivo del FI in accordo alla conclusione della procedura di *Worksharing* DK/H/xxxx/WS/309 (EOP:10/09/2025).

per i medicinali:

A.I.C. n. 034812 - AMOXICILLINA MYLAN GENERICS;

A.I.C. n. 036744 - AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO MYLAN GENERICS;

A.I.C. n. 036969 - AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO MYLAN GENERICS ITALIA.

Codice pratica: VC2/2024/642.

Procedura europea: DK/H/xxxx/WS/309.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano (codice fiscale 13179250157).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

#### Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02865

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, «Apixaban Aurobindo».

*Estratto determina AAM/PPA n. 308/2026 del 22 maggio 2026*

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione 1 tipo n. 1 tipo IB - Q.II.e.6.a.2 per il medicinale APIXABAN AUROBINDO che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 047930096 (base 10) 1FQQRJ (base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 047930108 (base 10) 1FQQRW (base 32).

Principio attivo: apixaban.

Codice pratica: C1B/2026/278.

Procedura europea: PT/H/1976/001-002/IB/013.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l., codice fiscale 06058020964, con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 Saronno (VA) Italia.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità


Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*nn*.

#### Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

#### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.



In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Disposizioni finali: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02866

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2026.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 22 maggio 2026, sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2026. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) - nella sezione «pubblicità legale».

26A02794

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-131) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.


Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 0 9 \*

€ 1,00

